

PRIMA TORNATA DEL 22 MAGGIO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Relazione di un'elezione — Requisitoria fiscale contro il giornale il Carroccio — Continuazione della discussione sulla petizione 1228, del capitano Caravana — Osservazioni dei deputati Petitti, Durando e Menabrea — Schiarimenti del ministro della guerra — Risposta del deputato Brofferio — Adozione delle conclusioni della Commissione — Continuazione della discussione del progetto di legge sulla tassa di bollo — Articolo 10 proposto dalla Commissione — Proposte del deputato Benso Gaspare — Emendamento del deputato Mantelli — Emendamento del deputato Farina Paolo — Discorsi dei deputati Pescatore, Di Revel, Ricci Vincenzo, e del relatore — Sotto-emendamento del deputato Bertolini — Adozione dell'articolo 10.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

AIRENTI, segretario, espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate:

3059. Duecento ottanta abitanti del comune di Carignano (provincia di Torino) ricorrono con petizione identica a quella ch'è segnata col numero 3004.

3060. Il sindaco e ventisette abitanti del comune di Rima San Giuseppe (provincia di Valsesia) ricorrono con petizione identica a quella ch'è segnata col numero 2941.

3061. Cento trent'otto studenti dell'Università di Torino chiedono che venga discusso in via d'urgenza il progetto di legge presentato, non ha guari, dal ministro della pubblica istruzione, riguardante la biblioteca della stessa Università.

3062. Il Consiglio comunale della città di Busca ricorre con petizione analoga a quella ch'è segnata col numero 2953 relativa alla pubblicità delle sedute de' Consigli comunali.

3063. Il provveditore agli studi della città di Ceva;

3064. Il Comitato d'istruzione con alcuni consiglieri ed altri abitanti del comune di Graglia (provincia di Biella);

Ricorrono con petizioni analoghe a quella ch'è segnata al numero 2852, relativa all'istruzione secondaria.

3065. Company di Brichanteau Alessandro, rappresentando altrimenti formolata la sua petizione già inserita al numero 1408, chiede che essa venga trasmessa al Consiglio dei ministri, perchè sia provveduto alla revoca del decreto 22 gennaio 1850, pel quale il petente, dietro proposta del ministro della guerra, fu collocato a riposo, e che quindi la stessa petizione venga rimandata al ministro di grazia e giustizia, onde sia provveduto al suo ripristinamento nell'ordine della magistratura, secondo il suo grado ed anzianità.

3066. Il Consiglio delegato e molti cittadini di Pinerolo ricorrono con petizione conforme a quella segnata col numero 2953 relativa alla pubblicità delle sedute dei Consigli comunali.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Sottopongo all'approvazione della Camera il processo verbale della tornata precedente.
(La Camera approva.)

BRIGNONE. Colla petizione 3066, di cui la Camera ha testè udita lettura, 354 cittadini di Pinerolo, unitamente al sindaco e ai consiglieri di quel municipio, i quali fecero un apposito ordinato in data 4 maggio corrente, esprimono il loro voto, onde la pubblicità delle sedute dei Consigli comunali sia sancita per legge. Il signor ministro dell'interno avendo nella seduta del 15 scorso aprile promesso di presentare una legge a questo proposito, e premendo veramente che dopo le insorte dubbiezze la cosa sia regolata in modo migliore e più conveniente affine di dare la maggiore pubblicità possibile alle deliberazioni dei Consigli comunali, prego la Camera a volere decretare questa petizione d'urgenza.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

PATERI. Nella tornata del 18 corrente la Camera dichiarò d'urgenza alcune petizioni relative alla via ferrata di Savigliano. D'altre analoghe fu ieri dato il sunto, ed in oggi una ne fu presentata da 280 cittadini di Carignano, tendente al medesimo oggetto.

Confido impertanto che la Camera vorrà, a seconda delle deliberazioni già prese, decretare d'urgenza tutte queste petizioni.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

MANTELLI. Si è ieri letto il sunto di due petizioni sullo stesso oggetto, per cui l'onorevole Brignone ha chiesta l'urgenza di una petizione letta testè.

Io non sorsi a chiederne l'urgenza, perchè era già stata decretata sopra un'altra petizione consimile del Consiglio municipale della Venaria Reale. Io credo che nello stesso modo che si è decretata d'urgenza quella, si debba così intendere pure di tutte quelle che hanno lo stesso oggetto.

In ogni caso, siccome saranno presentate anche altre petizioni da diversi municipi, quindi insisto presso la Camera perchè voglia adottare per principio che tutte queste petizioni siano riferite unitamente a quella della Venaria Reale in via d'urgenza.

PRESIDENTE. Siccome la proposta del deputato Mantelli tenderebbe a far emettere una deliberazione dalla Camera, io debbo domandare se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la metto ai voti.

(La Camera approva.)

BROFFERIO. Ho intesa la relazione di due petizioni,

l'una del Consiglio delegato di Busca, con cui si chiede la pubblicità dei dibattimenti comunali; l'altra d'un cittadino che si lagna che si sia applicato illegalmente il principio d'immovibilità in ordine alla magistratura.

Trattandosi di due petizioni le quali si riferiscono alla libertà ed al diritto pubblico, prego la Camera a volerle decretare d'urgenza."

PRESIDENTE. Quanto alla prima si è già provveduto non ha guari, quanto alla seconda, quelli che dichiarano l'urgenza vogliono alzarsi.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

VIOVA. Il signor segretario ha dato lettura del sunto di una petizione sporta alla Camera da vari studenti, i quali domandano che venga fatta ragione ai richiami che già più volte furono presentati contro gli abusi della biblioteca dell'Università.

Siccome gl'inconvenienti che in questa hanno giornalmente luogo sono stragrandi e notori pubblicamente, non voglio qui assumermi l'incarico di descrivervi i medesimi, come pure d'indicarvi i mezzi di andarne al riparo.

Faccio solo istanza che sia messa a ruolo d'urgenza la citata petizione, acciocchè dalla forza di questi inconvenienti non venga intiepidito quell'ardore che dimostrarono da qualche tempo, segnatamente i giovani cultori delle scienze nel precipitarsi in numero straordinario alla biblioteca per istudiare, tanto nella stagione mite, quanto nella stagione invernale, nella quale non li allontanava da quel luogo di studio il freddo intensissimo che regnava nella sala di lettura.

Ripeto adunque l'istanza fatta, affinchè la Camera voglia decretare d'urgenza questa petizione.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

VALERIO L. In appoggio delle parole testè pronunziate dall'onorevole deputato Viova, io chiedo che sia stabilito un prossimo giorno per la discussione della legge presentata dal ministro d'istruzione pubblica, in cui si domandano i mezzi necessari appunto per ottenere il risultato che si desidera in punto alla biblioteca, che cioè essa venga a corrispondere veramente allo scopo per cui fu istituita, perchè, se per lo passato era solo un museo d'antichità, diventi almeno per l'avvenire un potente mezzo di studio alla gioventù torinese.

PRESIDENTE. Prendo occasione da queste istanze per invitare gli uffici a voler nominare i commissari per tale progetto.

MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica. Faccio osservare alla Camera che sono due i progetti di legge relativi a quest'oggetto: l'uno che riguarda le spese di ampliamento del locale, e l'altro che riflette il maggiore aumento del personale destinato al servizio ed alla dotazione della biblioteca.

PRESIDENTE. Il presidente della Camera d'agricoltura e commercio manda alla Camera 180 biglietti per ingresso riservato nelle sale dell'esposizione di belle arti e d'industria.

RELAZIONE DI UN'ELEZIONE.

PRESIDENTE. Invito alla ringhiera il relatore Sappa a riferire sull'elezione del 2° collegio d'Isili.

SAPPA, relatore del VII ufficio, riferisce e propone all'approvazione della Camera l'elezione del signor marchese don Carlo Manca di Villahermosa a deputato del 2° collegio d'Isili. (La Camera approva.)

REQUISITORIA FISCALE PER PROCEDERE CONTRO IL GERENTE DEL GIORNALE IL Carroccio.

PRESIDENTE. Con suo dispaccio sotto data d'oggi il ministro di grazia e giustizia comunica alla Camera la seguente requisitoria:

Alla Camera dei Deputati del regno.

« L'avvocato fiscale generale presso il magistrato di appello sedente in Casale, visto l'articolo inserito al n° 38 del giornale il *Carroccio* pubblicato nella città di Casale sotto la direzione dell'avvocato Mellana, firmato Luigi Dagna gerente, del tenore che segue:

« Perchè il popolo conosca quali uomini egli mandava al Parlamento per tutelare i suoi diritti, perchè si possa giudicare e rimercitarli secondo le opere loro, pubblichiamo qui sotto i nomi dei deputati che votarono in favore o contro la proposta Mellana.

« O popolo, tu commettevi loro di difendere le tue libertà, ed essi ti smungono la borsa e prostituiscono le tue franchigie. Impara a conoscerli una volta questi uomini che ti furono imposti dalla prepotenza e dalla corruzione.

« Attesochè il riferito articolo volendo far credere che il maggior numero dei deputati smunga la borsa del popolo, ne prostituisca le franchigie, e gli sia stato imposto dalla prepotenza e dalla corruzione, tende manifestamente a vilipendere agli occhi della nazione il decoro de' suoi rappresentanti, distruggendo fin dalle radici l'autorità morale della Camera elettiva;

« Che siffatte espressioni contengono perciò un manifesto oltraggio alla Camera dei deputati in persona della maggioranza da cui è rappresentata, e dalla quale emanano le sole sue legittime deliberazioni;

« Che costituendo ciò il reato previsto dall'articolo 21 della legge 26 marzo 1848, conviene permettere che si promuova l'applicazione della sanzione penale, siccome ne somministra argomento la precedente deliberazione presa dalla Camera dei deputati in seduta del 21 febbraio 1849 in un caso non dissimile al presente;

« Visti gli articoli 21 e 56, alinea, della legge del 26 marzo 1848,

« Richiede la Camera dei deputati del regno affinchè a lei piaccia accordare al richiedente l'autorizzazione necessaria onde promuovere l'azione penale contro il Luigi Dagna gerente responsabile del giornale il *Carroccio* pel reato dianzi accennato.

« Fatto a Casale nell'ufficio dell'avvocato fiscale generale il giorno 20 maggio 1850.

TROMPEO S. A. F. G. »

Voci. Ma perchè s'indirizza alla Camera?

PRESIDENTE. Siccome a termini della legge sulla stampa, quando si tratta di un oltraggio fatto alla Camera non si può procedere senza autorizzazione della medesima, gli è per questa ragione che venne presentata la requisitoria.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLA PETIZIONE DEL CAPITANO CARAVANA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sulla petizione 1228.

Il deputato Brofferio nella tornata del 18 maggio presentava, in contrapposizione alle conclusioni della Commissione,

re quali erano per l'ordine del giorno puro e semplice, l'ordine del giorno seguente:

« La Camera raccomanda nuovamente e più caldamente al signor ministro della guerra la petizione del signor Caravana, invitandolo a trasmettere le accuse contro il medesimo al regio fisco. »

Il signor Petitti ha la parola.

PETITTI. Parrà strano alla Camera che, militare, poco avvezzo alla parola, e novizio nell'arringo parlamentare, io osi imprendere a misurarmi corpo a corpo con un atleta qual è il signor Brofferio. Siccome però la verità non abbisogna dell'arte oratoria, e sa farsi strada anche con semplici parole, così trovandomi in grado di porgere alcune spiegazioni, le quali chiariranno la questione, io mi credo in dovere di farlo. Spero che la Camera perdonerà l'ineleganza delle mie parole, dirò anzi la poca loro facilità e fluidità. Prima di tutto io sento il bisogno di dichiarare altamente che non intendo di proferire la menoma parola ingiuriosa contro il signor Caravana. Io non intendo offendere né il suo onore, né la sua riputazione. Non ispetta a me l'erigermi a giudice delle sue azioni. Non istà a me il decidere se le voci corse sul suo conto siano o no veritiere. Questa non è una questione di persone, è questione di principio. Io rispetto nel signor Caravana il cittadino, ma fo il mio dovere di deputato.

Per un fatto grave, a suo senso, il ministro della guerra credette che il signor Caravana non potesse più rimanere nell'armata; stimando che fosse nelle attribuzioni del potere esecutivo il licenziare un ufficiale dal servizio, un ufficiale che non è di sua natura inamovibile, provocò per tale effetto un decreto reale, con cui il signor Caravana fu dispensato da ulteriore servizio nell'armata.

Il signor Caravana stimò ingiusto tal provvedimento a suo riguardo, e presentò una petizione alla Camera. Questa petizione vi fu riferita dalla relativa Commissione, la quale propose che la medesima fosse trasmessa al ministro della guerra. I motivi per cui la Commissione conchiuse per siffatto ordine del giorno sono i seguenti:

« La Commissione, sebbene non conosca veramente i mezzi legali per provvedere su quanto supplica il ricorrente, pure, considerando che nel caso siano vere le esposte cose, il caso sarebbe degno di speciale considerazione, così vi propone l'invio di questa petizione al ministro della guerra perchè vi abbia quel riguardo che crederà del caso. »

La Camera votò siffatta trasmissione. Il ministro della guerra quand'ebbe ricevuta la petizione in discorso riesaminò la pratica, e dopo questo secondo esame credette di dover insistere nella primitiva sua deliberazione; quindi fece conoscere questa stessa determinazione al signor Caravana per mezzo di una lettera diretta al comandante di questa piazza, lettera di cui vi fu data lettura dal relatore della Commissione. Il signor Caravana, nemmeno questa volta non si giudicò soddisfatto del provvedimento a suo riguardo, e ricorse una seconda volta alla Camera con una nuova petizione. Questa petizione fu appoggiata dall'onorevole deputato Brofferio, che ne dimandò ed ottenne l'urgenza. La relativa Commissione vi riferì in proposito, e vi propose l'ordine del giorno puro e semplice sui seguenti riflessi: la Commissione riconobbe che appartiene al potere esecutivo la destituzione dei pubblici funzionari, e che nella citata lettera non risulta della causa della destituzione, siccome allega l'autore della petizione, e pertanto, considerato che la questione si riduce a vedere se possa costringersi il potere esecutivo a rendere conto dei motivi che lo determinarono a destituire un funzionario ed a farne oggetto di un

preventivo oggetto criminale, la Commissione non ha creduto poterla risolvere nel senso voluto dal petente, quindi vi propone l'ordine del giorno.

Quest'ordine del giorno fu oppugnato dall'onorevole deputato Brofferio, il quale invece propose un secondo invio della petizione al ministro della guerra, con una seconda e più viva raccomandazione mercè l'ordine del giorno di cui diede testè lettura il nostro signor presidente.

Il signor Brofferio, per sostenere il suo assunto, prese ad esaminare con molta maestria la questione sotto due punti di vista, il procedimento cioè della Camera verso il Ministero. e il fondo, dirò anzi il merito intrinseco della questione stessa.

Quanto al procedimento, egli disse che non essendo accaduto alcun fatto nuovo, alcuna nuova circostanza la quale sia venuta a modificare la condizione del signor Caravana dopo la primitiva deliberazione della Camera, la Camera non può senza essere inconseguente con sè stessa, non può, dico, non persistere nella sua primitiva determinazione; deve quindi rinviare di bel nuovo la petizione al ministro, deve di bel nuovo raccomandarla,

Io ripeterò qui quello che fu già detto prima da alcuni altri deputati, vale a dire che la Camera non raccomanda; ed in questo caso particolare poi la Camera non raccomandò per certo la petizione di cui si tratta al ministro, la Camera ne fece la semplice trasmissione, e dal testo che ho letto si vede che la Camera riconobbe che forse non vi era mezzo legale per sciogliere la difficoltà; la Camera, dico, trasmise la petizione al ministro onde esaminasse se i fatti allegati erano veri, e qualora il fossero, e qualora vi fosse da avere qualche riguardo, invitava il ministro ad averlo. Ora il ministro riesaminò la questione, e nel riesaminarla soddisfece all'invito della Camera. Egli fece adunque quello ch'era suo dovere di fare. E se dopo questo secondo esame egli credette di dover persistere nella sua primitiva risoluzione, certo la Camera non può, non deve fargliene rimprovero. Posta la condizione in questi termini, domando io se un secondo rinvio al ministro possa ancora considerarsi come una raccomandazione.

Io ho troppo buona opinione del signor Brofferio per supporre che, proponendo quest'ordine del giorno, egli abbia inteso di fare una raccomandazione. Egli sente quant'altri mai la dignità della Camera, egli non sarà mai quello che vorrà spingerla ad un passo che sarebbe per lei poco decoroso. Dico poco decoroso, imperocchè non sarebbe dignitoso per la Camera ch'ella facesse una raccomandazione che saprebbe di certo che non sarebbe, che non potrebbe essere accettata.

In questi termini adunque il rinvio della petizione al ministro non sarebbe una raccomandazione. Ma che cosa sarebbe adunque? Non esito a dirlo, sarebbe una censura. Ora conoscendo la franchezza di parola dell'onorevole deputato Brofferio, conoscendo il suo coraggio politico, mi stupisce, a dir vero, come egli non abbia proposto un ordine del giorno che contenesse una diretta ed esplicita censura.

Posto adunque che il rinvio della petizione al ministro della guerra sarebbe per lui una censura, io spero che la Camera non vorrà procedervi leggermente, e vorrà invece ponderare attentamente e profondamente se la censura sia meritata.

Qui torna pertanto in acconcio di esaminare la questione dal secondo punto di vista sopraccennato, da quello cioè del merito intrinseco di essa: punto, dico, che fu pure maestrevolmente svolto dal signor Brofferio.

L'argomentazione del signor Brofferio fu la seguente: a

termini della legislazione militare attuale, il ministro della guerra non può dimettere un ufficiale dal servizio senza un preventivo giudizio di un tribunale militare: il signor Caravana non dimanda altro che questo giudizio; il ministro della guerra nel rifiutarvisi fa un diniego di giustizia, commette per conseguenza un'ingiustizia, un abuso di potere.

Per dimostrare il suo assunto, l'onorevole signor Brofferio ricorse alle leggi militari, ricorse al Codice ed ai regolamenti e ci citò e ci lesse alcuni articoli dell'uno e degli altri. Confesso che le citazioni del signor Brofferio mi fecero un certo senso, imperocchè l'udii parlare del regolamento di disciplina militare, e gli udii citare gli articoli 606 e 634 d'un regolamento il quale non ne conta che 579.

Non poteva passarvi per capo che il signor Brofferio avesse inventato questi articoli, per conseguenza non presi la parola in quel momento, e mi riservai di prenderla quando avessi potuto riconoscere dove il signor Brofferio avesse trovati gli articoli sopra mentovati. Fortunatamente le mie ricerche furono fruttuose.

Trovai infatti che gli articoli citati dal signor Brofferio appartengono ad un regolamento del 26 novembre 1823, il quale però non è più in vigore, imperocchè fu surrogato dal regolamento del 1840. (*Itarità*)

Darò lettura del regio editto del 28 luglio 1840:

« Guidati dal costante desiderio di promuovere nelle diverse parti della legislazione tutti i possibili miglioramenti, la mente abbiamo pure rivolta alla legge penale militare contenuta nell'editto del 27 agosto 1822. Nel prescrivere il riordinamento, fu nostro pensiero di mantenere per quanto più si poteva le discipline antiche, e solo di aggiungervi quelle disposizioni che l'esperienza dimostrò essere necessarie alle nuove emergenze, od atte a chiarire i dubbi insorti nella esecuzione della legge, ed a renderne più facile e più uniforme l'applicazione. Egli è così che, ricomposti gli ordinamenti militari e viemmeglio appropriati ai bisogni dell'esercito, vogliamo con essi dargli un nuovo pegno delle vive nostre sollecitudini, e far palese quanto ci stia a cuore il mantenimento di quella disciplina che cotanto illustrò le armi nostre. Quindi è che col presente, di nostra certa scienza e regia autorità, e col parere del nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo, » ecc.

Come vede la Camera, da questo regio editto risulta chiaramente che il regolamento di disciplina militare per l'arma di cavalleria è quello del 1840 e non più quello del 1823. Ora in questo regolamento in vigore io scorgo bensì nell'articolo 565 l'equivalente dell'articolo 606 citato dall'onorevole signor Brofferio, ma non trovo traccia di quanto è contenuto nell'altro articolo 634 molto più grave, in quello cioè che, a parere del signor Brofferio, sarebbe la condanna del signor ministro della guerra.

Io non intendo con questo di porre in dubbio la buona fede del signor Brofferio nelle sue citazioni; so che egli non è militare, e so per conseguenza che non è obbligato di conoscere tutti i regolamenti militari; però egli mi permetterà di opporre alle sue altre citazioni più esatte, e mi permetterà di contraddirgli che a termini dell'attuale nostra legislazione il potere esecutivo non possa infliggere altre puzioni fuori quelle comminate dal Codice penale o dal regolamento di disciplina. Però voglio anche supporre che la nostra legislazione militare attuale stia nei termini adottati dall'onorevole signor Brofferio, e ciò nondimeno spero di poter dimostrare che la sua argomentazione non è fondata. Il signor Brofferio fondò tutto il suo bel discorso sulla ipotesi che il signor Caravana fosse stato dimesso; ora il signor Ca-

ravana non fu già dimesso, fu bensì dispensato dal servizio. Mi si dirà che le due cose sono eguali, perchè recano l'una e l'altra le stesse conseguenze; che quindi la loro differenza sta nella sola denominazione. Io asserisco invece che esse sono ben diverse l'una dall'altra.

Infatti la demissione è pena comminata dalla legge, è pena prevista dal Codice penale, mentre che la dispensa dal servizio è un semplice provvedimento amministrativo ed economico. Ed invero la dispensa in discorso si applica in molte e varie circostanze nelle quali non equivale ad una punizione. Dirò anzi che essa si applica soltanto per eccezione a modo di castigo, e che il più sovente vale per togliere dal servizio gli individui che se ne mostrano incapaci per inettitudine fisica o morale, cause queste le quali non possono sicuramente dar motivo ad una punizione.

Il ripeto, la dispensa dal servizio non ha che fare colla demissione. Vale anzi in tutti quei casi in cui non si può applicare l'accennata pena; vale per tutti i casi, per tutte le circostanze che non sono previste dai regolamenti disciplinari ed altri.

Però resta ad esaminarsi se, a termini della nostra legislazione attuale, il potere esecutivo abbia o no la facoltà di dispensare dal servizio gli impiegati che non sono inamovibili per effetto dello Statuto o di una legge speciale.

Nessuno mi contrasta sicuramente che prima delle riforme, sotto il governo assoluto, il re poteva togliere le cariche e gl'impieghi ch'egli conferiva: questo principio era conosciuto cotanto inerente alla natura stessa di quel governo, che non si credeva nemmeno necessario di farne cenno nella legge scritta; bensì se ne faceva ricordo in ogni nomina, in ogni destinazione nelle cui relative patenti e decreti non obbiavasi mai d'invocare il così detto *benepiacito*.

Fu però osservato in questa Camera che col nuovo ordine di cose, che sotto il governo costituzionale il *benepiacito* non può più reggere.

Io convengo co' miei avversari politici a questo riguardo. Io desidero quant'altri mai che non vi sia più *benepiacito*. Impiegato io stesso, bramo che la carriera degl'impiegati sia assicurata, e non dipenda dall'arbitrio nè del Ministero, nè di qualunque altro superiore, ma desidero che ciò si ottenga col solo mezzo legale, col solo mezzo possibile, vale a dire con legge.

Si esaminino pertanto come possa essere cambiata l'antica legislazione su questo riguardo dopo che fu introdotto il nuovo ordine di cose. Il nostro regime attuale data, anzi si fonda sullo Statuto; ma che cosa dice lo Statuto in proposito?

Nello Statuto si legge che il Re conferisce gl'impieghi. Se il Re li accorda, ei li può pur togliere, eccettochè s'indichi l'espressa contraria condizione. E a conferma del mio assunto noto che il donatore dello Statuto, stimando che una classe d'impiegati fosse inamovibile, ne fece particolar cenno in tal legge fondamentale. Intendeva Carlo Alberto che la Magistratura si trovasse indipendente dall'arbitrio del potere, e perciò dettava un apposito articolo nella Costituzione che largiva. S'egli avesse voluto che tutti gli altri impiegati fossero in egual condizione, li avrebbe compresi tutti egualmente ed indistintamente nel beneficio, nè avrebbe fatto cenno soltanto de' magistrati.

Non v'è dubbio adunque che in virtù dello Statuto i soli magistrati sono inamovibili. Ma dovrà perciò la condizione degli altri impiegati rimaner sempre precaria? Dovrà la loro esistenza dipendere dall'arbitrio governativo? No per certo, tutti desideriamo egualmente che cessi l'incertezza, tutti desideriamo che si provveda in modo positivo al riguardo. Nè

il desidera meno di noi il ministro della guerra; imperocchè egli sente quanto grave sia su di ciò la responsabilità, quanto penoso l'esercizio di un tal potere discrezionale. E il ministro non si è contentato di voti e desideri, ma ha invece agito.

Infatti, fin dal 23 luglio 1849 il ministro della guerra di quel tempo provocò un decreto reale, mercè cui, la condizione degli ufficiali, per certi riguardi soltanto fu assicurata. A questo decreto precedette una relazione, di alcuni brani della quale l'onorevole deputato Brofferio ci porse lettura, valendosene di arma contro il Ministero. L'onorevole deputato mi permetterà che, a mio turno, io mi valga di questa stessa relazione per combattere i suoi argomenti. Se, a termini della legislazione attuale, la condizione degli ufficiali fosse realmente certa, se il potere esecutivo non avesse assolutamente facoltà amplissime sulla sorte e sulla carriera degli ufficiali, come mai il Ministero avrebbe sentita la necessità d'una legge al riguardo? Come mai nella mentovata relazione avrebbe egli fatto notare il difetto della legislazione in proposito? Come mai avrebbe egli annunziato relativi studi, non che un relativo progetto?

È fuor di dubbio adunque che, se il ministro della guerra sentì la necessità di una legge su questo soggetto, egli è perchè l'attuale legislazione difetta in proposito.

E perchè mai l'armata desidera da tanto tempo una legge sullo stato degli ufficiali? Perchè in questa Camera molti deputati vennero a domandarla istantemente e ripetutamente al signor ministro questa stessa legge? Appunto perchè questa legge manca, appunto perchè esiste al riguardo una lacuna nella nostra legislazione.

Il ministro però fece il suo debito; egli non mancò nè alle sue promesse, nè ai voti del Parlamento e dell'armata. Egli compose l'ambito progetto di legge, e il presentò al Senato.

Ora sta al Parlamento il far il rimanente. Quando le due Camere avranno votato tal progetto, quand'esso avrà la sanzione dei tre poteri, allora avrà veramente vigore di legge, ed allora il ministro se ne mostrerà fedele ed obbediente esecutore; ma finchè la medesima non ista che in forma di progetto, il ministro non può a meno di seguire l'antica legislazione.

Il signor Brofferio nel suo discorso mostrò di credere che il decreto del 23 luglio 1849 sia una legge generale, la quale comprenda tutte le varie condizioni e posizioni in cui può essere collocato un ufficiale. Io fo presente al signor Brofferio che tal decreto tratta solamente di alcuni casi e di certe posizioni dell'uffiziale. Esso non costituisce di per sé solo l'antica legge sullo stato degli ufficiali, ma non ne forma che una sola parte, un solo capitolo.

Per formarsi un'idea chiara di questo decreto, convien condurre la mente ai tempi in cui emanò. Quando stava per conchiudersi la pace coll'Austria, quando i moti nell'interno erano acquetati, il Ministero sentì la necessità di assottigliare l'esercito.

Pel fatto di questa riduzione era naturale che molti ufficiali dovessero rimaner fuori dei quadri attivi. Trattandosi di provvedere per centinaia e dirò anche migliaia di ufficiali, il ministro della guerra sentì come vi si dovesse andare con cautela e dietro a norme certe, quindi il collocamento degli ufficiali in aspettativa, collocamento che fu applicato in quel tempo a grandi proporzioni pei molti ufficiali rimasti fuori dei quadri pel fatto dello scioglimento e della riduzione di quasi tutti i corpi dell'esercito.

Ma questo regolamento non considera nè tratta di tutte le altre posizioni che sono applicate agli ufficiali, e tanto

meno a quella che forma il soggetto principale del mio discorso, la *dispensa cioè dal servizio*.

Che il difetto attuale della nostra legislazione a questo riguardo, vale a dire che il potere discrezionale di cui si trova investito il Governo di dispensar dal servizio militare coloro che non sono più creduti necessari al servizio medesimo, fosse e sia cosa generalmente riconosciuta, è dimostrata non solo dagli argomenti finora da me svolti, ma ben anche da molti precedenti.

Durante il primo armistizio, per un fatto che io non conosco, il ministro che reggeva allora le cose della guerra credette di dover dispensare un ufficiale da ulteriore servizio. Sorse una discussione su tal proposito nei vari giornali di questa città. Alcuni combatterono l'operato del Ministero, a questi rispose il giornale ufficiale, e nella vertenza l'opinione pubblica si dichiarò favorevole al Governo; ed invero, essendovi poco dopo succeduto il Ministero Gioberti, il medesimo stimò pure che fosse nelle sue attribuzioni di dispensare gli ufficiali dal servizio. Tutti sanno che il cavaliere Eugenio Balbiano fu licenziato in quell'epoca dal Ministero Gioberti.

Io non entro a discutere se tal provvedimento fosse meritato o no, io asserisco solamente che il Ministero Gioberti, coll'aver data questa dispensa, ha riconosciuto implicitamente il principio ch'io ho preso qui a patrocinare, nè posso per conseguenza biasimarlo per ciò. Mi si dirà che quand'anche si riconosca al potere esecutivo il diritto di licenziare dal servizio gli ufficiali ch'esso non crede più utili al servizio medesimo, egli però non deve valersi di questa facoltà quando si tratta d'infiggere una punizione. Mi si dirà che a chi si fa reo di colpa o di mancamento il ministro non può applicare un provvedimento economico, ma deve applicare la legge.

Io convengo co' miei oppositori a questo riguardo, convengo che tuttavolta un ufficiale si rende colpevole per fatti di disciplina, contro il servizio, per fatti punitivi e previsti dal Codice e dai regolamenti, il Ministero non può a meno d'applicare la legge, e non può sicuramente valersi dei provvedimenti economici: ma nel caso nostro farò osservare all'onorevole signor Brofferio, che non si può applicare alcuna legge, imperocchè il mancamento imputato al signor Caravana non è previsto nè dal Codice penale militare, nè dai regolamenti di disciplina.

Si può dire che il provvedimento dato a riguardo del signor Caravana, avendo offeso la sua riputazione, potendo lasciar supporre veritiere le voci poco onorevoli corse sul suo conto, gli si deve almeno porgere il mezzo di chiarire la sua innocenza, di provare che le imputazioni fattegli sono indegne calunnie: ma il ministro della guerra non ha divulgato le voci summentovate, ei non ha cercato di darvi pubblicità, all'incontro egli ha cercato che si menasse il meno rumore possibile di questa disguidosa pratica.

Se per altre circostanze la cosa si divulgò, e la riputazione del signor Caravana n'ebbe a soffrire, il ministro vi è totalmente estraneo e non ne ha colpa. Egli compì ad un suo penoso dovere, egli non uscì dai limiti delle sue attribuzioni, egli non è tenuto a far di più, egli non deve anzi far di più.

Se il signor Caravana si crede offeso, s'egli è certo di poter provare la sua innocenza, il mezzo non gli manca, e certo non abbisogna perciò dell'assistenza del ministro.

Ricorra egli stesso direttamente ai tribunali, chiami a questi la riparazione che gli è dovuta, a suo senso, da coloro che furono i primi a calunniarlo, li trascini davanti a quelli come diffamatori, e s'egli è veramente innocente, la verità verrà chiarita e la sua buona riputazione verrà ripristinata.

Ma sta a lui a curare la propria fama e non già al ministro, il quale debbe pensare prima all'onore dell'armata che non a quello di un individuo.

Il signor Brofferio parlò come se tutti i mancamenti che si commettono dai militari siano suscettivi di processo regolare e di giudizio formale; io noto al signor Brofferio che fra tali mancamenti ve ne sono alcuni i quali sfuggono al processo regolare ed al giudizio formale, e questi mancamenti sono quelli che ledono l'onore.

Il signor Brofferio conosce quanto sia importante che il sentimento d'onore primeggi, e non vorrà per certo che con cautele legali, con difficoltà di procedura si venga a soffocare un tal sentimento, si venga a far sì che la truppa debba conservare nel suo seno individui che non ne sono degni.

In tutti i paesi, in tutte le armate, gl'individui che mancano all'onore non sono sottoposti ad un regolare procedimento, non sono sottoposti ad un Consiglio di guerra.

In tutti i paesi, in tutte le armate, anche in quelle delle nazioni rette a Governo libero, le quali godono di leggi che accertano lo stato degli ufficiali, gl'individui che mancano all'onore sono tutt'al più sottoposti ad un giuri, che con un semplice sì o no decide se l'individuo debba o no essere espulso dall'armata.

Ora in questo caso il ministro della guerra ha creduto di vedere un giuri negli ufficiali del corpo a cui apparteneva il signor Caravana, ed ha fatto ragione al giudizio di questo giuri.

Ripeto che non intendo con ciò di giudicare l'azione del signor Caravana, non intendo pronunziarmi sull'imputazione fattagli, ma dico che vi fu il giudizio di un giuri che pronunziò sopra di lui, e che il signor ministro non può a meno di acconsentire al giudizio di quello.

Mi riassumo: il primo invio della petizione al ministro della guerra non fu una raccomandazione, bensì una semplice trasmissione. A questa trasmissione il signor ministro della guerra soddisfece esaminando di bel nuovo la pratica.

Un secondo invio non sarebbe una raccomandazione, bensì una censura; ora una censura non vuol essere data se non meritata.

Non è meritata perchè nel persistere nella sua primitiva determinazione egli non fa che valersi d'una delle attribuzioni che gli dà l'attuale nostra legislazione.

Il ministro sente con noi il difetto di tal legislazione in proposito, e vi propone di rimediarsi col progetto di legge che ha presentato al Senato del regno.

Egli ha pertanto fatto il suo dovere, spetta ora al Parlamento l'adempire al suo debito, e quando siffatta legge sarà sancita dai poteri dello Stato, stia pur certo il Parlamento che il ministro di guerra sarà il primo ad eseguirla; ma intanto che tal legge non esiste il ministro è responsabile della disciplina e dell'onore dell'armata, e perciò ha l'obbligo di dare i necessari provvedimenti giusta la legislazione vigente. Voto adunque per l'ordine del giorno puro e semplice. (Bene!)

Prima di terminare bramò ancora di dare una spiegazione alla Camera.

Il deputato Brofferio, senza dare un'interpretazione esplicita ad una frase della lettera con cui il ministro di guerra comunicò al signor Caravana la sua deliberazione, lasciò però intendere che vi potesse essere nella frase stessa qualche cosa, non dirò d'ingiurioso, ma quanto meno di poco deferente verso la Camera. Siccome io penso che sarebbe demenza il supporre che il ministro intenda di ingiuriare gratuitamente il Parlamento, così io stimo conveniente di fornire alcuni schiarimenti a tale proposito.

Stante i fatti avvenuti e le voci corse a riguardo del signor Caravana, e stante le domande che vennero fatte dagli ufficiali, il ministro credette che non poteva più lasciarlo nel corpo, e pertanto provocò la sua dispensa dal servizio. Sopravvenne quindi la discussione, e fu posta di mezzo la prerogativa del potere esecutivo.

Ora, se il ministro credeva di non poter prima modificare la sua determinazione a riguardo del signor Caravana, egli lo può tanto meno adesso che ne sta di mezzo la detta prerogativa.

Non è un sentimento personale che detta il modo di procedere del ministro, gli è invece una questione di principio la quale è superiore a tutte le considerazioni personali o di semplice convenienza.

Tale è il senso della frase a cui si alluse; ogni altro significato è lontano da quello che intese di dargli il ministro. Sono autorizzato a dirlo, e il dichiaro qui altamente ed esplicitamente; certo la Camera non porrà in dubbio la mia asserzione. (Bene! Bravo!)

LA MARMORA, ministro della guerra. Desidero di dire alcune poche parole in aggiunta alle cose molto ben dette dal mio amico deputato Petitti. Dopo l'impressione che ha fatto su molti deputati, e da una parte e dall'altra di questa Camera, il sentire che si fosse andato leggermente nel dispensare dal servizio il capitano Caravana, io mi sento in obbligo, per togliere quest'impressione, di leggere la domanda che mi fu mandata dagli ufficiali del corpo, a cui apparteneva il signor Caravana suddetto, a fine d'ottenere ch'esso fosse reietto dal corpo medesimo. Per abbreviare la cosa non leggerò che lo squarcio più interessante; se però la Camera lo desidera sono pronto a comunicare tutti gli altri squarci e tutti i documenti.

Ecco l'estratto di lettera del comandante della divisione militare di Genova in data 9 dicembre 1846:

« Il sottotenente . . . ed il signor . . . da me interrogati personalmente, dichiararono aver visto coi loro propri occhi il capitano Caravana giuocando a *macao* aggiungere delle carte scelte, e da lui portate in tasca, al giuoco per far cadere il guadagno dalla sua parte. Asseriscono che alcuni altri ufficiali e due o tre borghesi presero anche sospetto del fatto, per cui il signor . . . scrisse al capitano Caravana una lettera anonima con parecchie delle carte da lui aggiunte, indicandogli che il suo procedere era scoperto, ed invitandolo a non più porre i piedi nell'albergo. Gli ufficiali di Novara, che allora soltanto vennero fatti consci dell'accaduto, aspettarono l'effetto della lettera, imputandone a calunnia il contenuto. Ma vedgendo poi che il Caravana ritenne per 20 ore quella lettera in tasca senza punto sconcertarsi, e che il signor . . . , al quale egli si era diretto per aggiustare la cosa, dichiaravagli invece non poter testificare per lui, giacchè aveva tutto veduto, e poi il Caravana tacere, i detti ufficiali, spiegarisi allora col medesimo e convinti del suo fallo, si rivolsero al loro maggiore. . . »

MOFFA DI LISIO ed altri deputati. Basta! basta!

LA MARMORA, ministro della guerra. Se vogliono il rapporto. . .

Voci. No! no!

LA MARMORA, ministro della guerra. Allora, se me lo permettono, darò lettura del parere dell'uditore di guerra. A malgrado che gli ufficiali del reggimento suddetto m'incalzassero con replicate numerose domande da Voghera e da Genova di liberarli della presenza d'un individuo che aveva offeso l'onore del reggimento, a malgrado della molta insistenza al riguardo, io, che non sono molto versato in materia legale,

ma che credo di avere i sentimenti di giustizia impressi nell'animo, provando molta ripugnanza nell'espellere un ufficiale che era stato, non ho vergogna a dirlo, mio intimo amico, ho chiesto all'auditore di guerra il suo parere, ed eccolo:

Estratto di lettera dell'Uditorato generale di guerra in data del 23 dicembre 1849, numero 3344.

« La pena stabilita dall'articolo 675 del Codice penale comune pella truffa ella è quella del carcere e della multa estensibile a lire 2000.

« La pena non essendo determinata tassativamente dalla legge, questa lascia al giudice il graduarne la durata secondo le circostanze tra il *minimum* ed il *maximum* di essa, cioè che la condanna può spaziare da sei giorni a cinque anni di carcere, da lire 51 a lire 2000 di multa.

« Rilevasi dai rapporti siccome la somma truffata non eccederebbe tre scudi, e così lire quindici.

« Avvenir pertanto potrebbe che tanto il tribunale ordinario, quanto il tribunale militare, nel caso di condanna vi applicassero sole pene disciplinari, a termini degli articoli 166, 7° alinea, del Codice penale militare, e 4 della legge del 10 ottobre 1848; se non che parmi, siccome esercizio di quelle attribuzioni che possono essere conferite a codesto Ministero, onde serbare illesi l'onore della milizia e la militare disciplina, non dovrebbe attendere ed essere astretto all'eventuale esito di un processo e di un giudizio, e possa così indipendentemente dal medesimo emanarvi un disciplinare provvedimento di collocamento in aspettativa od in ritiro, massime che, come appare, già menomata pella precedente condotta troverebbesi la stima, elemento che debbe essere inseparabile dalle qualità di superiore. . .

« All'oggetto poi di vieppiù legittimare una provvidenza qualsiasi potrebbesi prima d'ogni cosa sentire in regolare esame gli indicati tre testimoni. »

Non mi bastava ancora quanto ho letto, e sentii il bisogno di prendere ancora maggiori informazioni a Genova. Ora da queste mi risultò quest'altro parere in data del 10 dicembre 1849;

Estratto di lettera dell'Uditorato generale di guerra in data del 30 dicembre 1849, numero 3541.

« Parmi che le assunte deposizioni, senza necessità forse dell'esame del. . . . chiaramente appalesino per sè stesse la contabilità al predetto capitano ascritta, che anzi dimostrerebbero che l'imputatagli frode sarebbe stata più volte ripetuta in distinte occasioni di giuoco, ed il ritrattone lucro costituirebbe un'assai vistosa somma, e non già quella tenue di tre scudi indicata nei rapporti.

« Quelle legali informazioni poi, mentrechè potrebbero con morale certezza servire di base a quel provvedimento che l'E. V. nella somma di lei saviezza stimerebbe di adottare, qualora però si trattasse di giudizio, additerebbero siccome questo debba venir pronunciato dai tribunali ordinari, poichè al giuoco intervenute vi sarebbero persone estranee alla milizia ed al regio esercito, ed a danno di esse pur anco sarebbe stata commessa la frode. »

Qui bisognava, secondo il deputato Brofferio, mettere il signor Caravana o sotto Consiglio di guerra, o sotto tribunali ordinari; questo è quanto mi pare che abbia detto il signor deputato Brofferio. Io citerò qui un articolo del Codice penale militare, che credo che il deputato Brofferio ignora, dal quale vedrà che era impossibile il metterlo sotto processo.

BROFFERIO. Favorisca dirmi quale articolo. . .

LA MARMORA, ministro della guerra. È l'articolo 297, dei reati contro le proprietà.

« I furti, le truffe non accompagnate dai reati di fatto, e le rapine di cui i soldati e bass'uffiziali si rendessero colpevoli, si puniranno nel modo seguente. »

E qui sta la difficoltà, perchè nell'articolo è soltanto detto *i soldati e bass'uffiziali*; gli uffiziali ne sono esclusi. Io dico che il deputato Brofferio troverà ciò strano, e così trovo io pure; ma la legge è così, non suppone che un uffiziale possa aver questa colpa. Se si va in seguito si vedranno tutte le altre pene. Io prendo per esempio l'articolo 307, e dice *i militari*, che vuol dire uffiziali e soldati. La legge non supponeva che potesse avvenir il caso che si dovesse mettere sotto giudizio un uffiziale per furto. Dunque, dirà il deputato Brofferio, si doveva mettere sotto i tribunali comuni il signor Caravana, ed allora la condanna sarebbe stata di due o tre mesi di carcere; e poi prego il deputato Brofferio di dirmi che cosa avrei dovuto fare.

BROFFERIO. Lo dirò in due parole quando avrò la parola.

LA MARMORA, ministro della guerra. Avrei dovuto infliggere due condanne, giacchè il signor deputato Brofferio considera la dispensa dal servizio come una condanna.

BROFFERIO. Se il signor ministro sottoponeva a procedimento il signor Caravana, dato che le accuse a lui apposte si fossero avverate, il tribunale l'avrebbe punito colla pena del carcere; e allora quanto meno non avrebbe ripugnato ai principii della giustizia un provvedimento ministeriale.

LA MARMORA, ministro della guerra. Allora gli si dovevano dare due pene.

BROFFERIO. Un impiegato che è condannato per colpa infamante non è più degno dell'impiego. Questa è massima di tutte le amministrazioni del mondo. A suo tempo risponderò con più legale precisione.

LA MARMORA, ministro della guerra. A senso dell'articolo che ho citato io non poteva neppure metterlo sotto processo.

BROFFERIO. Adesso vedremo.

PALLIERI. Signori, la presente discussione, somministrando, come tante altre su consimili argomenti, una novella prova della giustezza delle osservazioni che io aveva l'onore di sottomettere all'alto vostro senno quando, non ha molto, si trattava di stabilire apposite norme in ordine all'esercizio del diritto di petizione, mi porge l'opportunità di richiamare alla vostra attenzione la necessità di riempire la lacuna esistente nelle nostre leggi rispetto ai reclami dei cittadini contro gli atti del potere esecutivo. Nè fia per riguardare fuor di proposito queste considerazioni chi si faccia a riflettere come nulla possa maggiormente contribuire all'adozione di sane massime nella politica che il risalire dai casi particolari ai principii generali da cui sono retti.

Fra quanto si è sin qui allegato relativamente alla petizione in discorso, io, astrazion fatta dalle speciali circostanze della fattispecie, mi arresto alle seguenti parole dell'onorevole nostro collega che coll'usata sua facondia ha impresso a far valere le ragioni del petente. *Il ministro della guerra*, egli disse, *dismettendo il signor Caravana dal grado di capitano, eccedeva i suoi poteri e violava i diritti dal medesimo acquistati.*

Signori, ogni cittadino a cui danno abbia il Ministero ecceduto i suoi poteri o violato un diritto fondato sopra una disposizione legislativa, dovrebbe potersi rivolgere ad un tribunale supremo amministrativo, il quale del merito della

sua reclamazione giudicasse, non altrimenti che i tribunali ordinari pronunciano sulle controversie di privato interesse.

Non entra per fermo nel mio pensiero di sottrarre alle deliberazioni del Parlamento alcuna delle quistioni propriamente politiche, mentre anzi riconosco che nel nostro reggimento costituzionale tali quistioni non possono, fuorchè nel Parlamento, avere legittima soluzione.

Contemplo ora unicamente i casi particolari in cui un atto dell'amministrazione attiva abbia violato il diritto di un cittadino, casi nei quali io ritengo che il principio fondamentale della divisione dei poteri richiede siagli aperta la via ad un tribunale amministrativo. Egli è a tale riguardo che nella premenzionata occasione io mi esprimeva in questi termini: « Se si fosse commesso ad un tribunale amministrativo composto di membri inamovibili, le cui funzioni non potessero con alcun'altra di carattere politico cumularsi, di pronunciare in supremo grado sul contenzioso nascente dall'offesa del diritto di un cittadino per parte del potere esecutivo, ognun vede quanta maggior garanzia troverebbe il reclamante in una decisione proferita da siffatto tribunale indipendentemente da ogni politica prevenzione, e che sarebbe esecutoria come le sentenze dei tribunali ordinari, anzi che in una deliberazione in cui non si può sempre far astrazione da una vittoria o da una sconfitta del Ministero e dell'opposizione, e che rimane sovente senza effetto. Quindi è che quando fosse istituito questo tribunale supremo amministrativo, su molte petizioni, che attualmente è dover nostro di prendere in seria considerazione, si potrebbe passare all'ordine del giorno, omettendo così allora la Camera di occuparsi di quelle che sono di privato piuttosto che di generale interesse. »

Signori, organizzando la giustizia amministrativa, si torrà in parte l'arbitrio ministeriale, maggiore presso di noi che in qualunque altro libero Governo.

Non ho d'uopo di dichiarare che a nessuno speciale Ministero si applicano le mie parole, nè tampoco all'attuale, fra i cui membri non v'ha al certo chi possa deliberatamente violare l'altrui diritto.

Ma, qualunque sieno i ministri, abbiano pure le migliori intenzioni, la più vasta dottrina, i più liberali intendimenti, non è fattibile che provveggano essi stessi direttamente e con sufficiente cognizione di causa alle tante emergenze della pubblica amministrazione; essi debbono di necessità riferirsi ai lavori dei vari impiegati dei loro dicasteri, e vediamo che persino nelle loro relazioni colle Camere legislative sono costretti a ricorrere all'opera di appositi commissari. Possono quindi facilmente i ministri essere tratti in errore sì di fatto che di diritto.

Ora, o le materie che formano l'oggetto dei provvedimenti dei ministri sono essenzialmente politiche, e riguardo a queste sta scritto nello Statuto il salutare principio della loro responsabilità, la quale dovrà pure finalmente una volta venire regolata con apposita legge organica, non essendo essa finora che un parolone il quale può servire a giustificare qualunque capriccio; o riflettono l'applicazione di un testo di legge ad un caso speciale, ad un dato affare d'interesse privato di un cittadino, ed allora non conviene nè che la decisione ministeriale rimanga senza rimedio, nè che vengasi nel Parlamento a disputare di fatti e di giurisprudenza come davanti le Corti di giustizia.

Ma poichè ciò forzatamente avviene nell'attuale stato della nostra legislazione, egli è quindi indispensabile che, prima di pronunciare, ogni membro della Camera s'illumini sui fatti, approfondisca le questioni di diritto, esamini matu-

ramente il testo e lo spirito degli invocati articoli di legge, e proceda insomma come i membri dei tribunali i quali per sedere a destra od a sinistra del presidente non si sentono più inclinati ad una che ad un'altra opinione; le quali cose essendo assai difficili, per me almeno, a conseguirsi nella celerità della discussione, io mi veggio sovente astretto ad astenermi dal prender parte in simili casi alla votazione.

Non occuperò più oltre con questo soggetto il tempo così prezioso di quest'Assemblea, benchè, del resto, le mie parole abbiano appunto per iscopo di ottenere che le occupazioni del Parlamento sieno esclusivamente rivolte alle materie legislative, politiche e d'interesse generale, tralasciata ogni discussione sovra questioni che per loro natura si aspettano alla cognizione dei tribunali.

Io pertanto pongo fine a queste mie considerazioni con pregare, come altra volta, il Ministero a presentarci un progetto di legge che fornisca al cittadino leso in un suo diritto da un atto del potere esecutivo un agevole ed ordinario mezzo di ottenerne la riparazione.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Brofferio.

BROFFERIO. Sente troppo modestamente di sè il signor deputato Petitti chiamando sè stesso novizio ed inesperto nei dibattimenti parlamentari; sebbene sia questa la prima Sessione in cui egli fa parte del Parlamento, non è la prima volta che fa prova di singolar valore; e quand'anche non si fosse con distinzione mostrato sin qui nella politica palestra, egli si mostrò oggi per tal modo da poter pretendere giustamente alla fama di dotto e facendo oratore.

Non posso tuttavia consentire con lui intorno alla difficoltà di combattere, come egli dice, con un atleta quale son io; io sono un atleta che combatte sempre e non vince mai. (Irritità) Non vi è oratore contro di cui sia più facile contrastare in questa Camera. Sa il deputato di Caraglio, già prima di parlare, che ogni sua proposta, ogni sua conclusione sarà respinta; nulladimeno egli va per la sua via e confida nella giustizia del tempo.

Ringrazio il signor deputato Petitti di avere considerata questa controversia come una questione di principii e non di persone: così avesse fatto il signor ministro della guerra!

In una gravissima questione di diritto costituzionale, nella quale si tratta di chiarire qual sia la condizione degli uffiziali del nostro esercito, mi permetterà il signor ministro che io non entri nella via a cui gli piacque di invitarmi colla lettura delle accuse fatte al signor Caravana. Dirò nondimeno, e ripeterò altamente, che finchè egli non è per sentenza dichiarato colpevole, nessuno ha diritto di crederlo tale: e soggiungo che in faccia alla legge e alla nazione, finchè i tribunali non hanno pronunziato, il signor Caravana è innocente.

Mi sia lecito tuttavia di osservare che le denunce trasmesse al signor ministro procedono, s'io non erro, da Voghera, dove stanziava il reggimento di Novara cavalleria a cui apparteneva Caravana, mentre i fatti querelati accadevano in Genova dov'egli comandava il suo squadrone. (Il ministro della guerra fa atti d'impazienza e negativi)

Non si inquieti il signor ministro della guerra; io mi mantenni imperturbabile durante il suo discorso; non interruppi mai un istante il deputato Petitti quando parlava in favor suo; chiedo per me la stessa benevolenza.

Il signor ministro lesse le relazioni dei denunciatori. Mi sarà lecito, spero, di dar lettura anch'io di una lettera del capitano di cavalleria che comandava in Genova il secondo squadrone al fianco di Caravana nei giorni della sua sventura.

Ecco com'egli si esprime:

« Sento che chiedesti un Consiglio di guerra, io l'approvo, come l'approvano tutti i tuoi colleghi: da questo giudizio la tua innocenza potrà sorgere pura e bella, potrai ritornare alla stima dei tuoi compagni, e così dimenticandoti i passati dispiaceri, vedrai che l'operato a tuo riguardo fu amichevole, ma nello stesso tempo degno e conforme a persone che volevano intatta l'assisa loro. Ti ripeto adunque che il nostro augurio è che tu esca illeso dalla brutta taccia, e puoi contar sempre che, chiamati da chiunque, ed ovunque, diremo sempre, che nelle molte volte che ti vedemmo giocare mai ci accorgemmo, in ogni benchè minimo punto, che tu alterassi il giuoco con modi non conformi alla delicatezza e all'onore, e che anzi ci pare impossibile quanto gli altri affermarono di slealtà nel tuo giuoco. Ecco quanto son lieto di dirti; del resto faccio voti onde l'innocenza tua sia riconosciuta. »

Da ciò può scorgere la Camera che se vi sono ufficiali che accusano Caravana ve ne sono altri che lo difendono; e volere che senza legale giudizio prevalgano le accuse e non siano ascoltate le difese, è volere che la giustizia e la legge non siano più altro che un nome.

Affermava il deputato Petitti che i nostri decreti di trasmissione delle petizioni al Ministero non contengono una raccomandazione, ma sono un semplice invio.

Il signor Petitti s'inganna. I Parlamenti di Francia e d'Inghilterra hanno più d'una volta deciso che la trasmissione è appoggio; se così non fosse, a che si ridurrebbe il diritto di petizione al Parlamento? Se la Camera non facesse altro che inviare le petizioni ai ministri sarebbe assai meglio che i ricorrenti picchiassero direttamente alle porte ministeriali; così non perderebbero tempo; e noi non avremmo l'incarico di essere i fattori di posta del Ministero. No, la trasmissione delle suppliche non è una semplice formalità, è una paterna assistenza la quale non obbliga, ma raccomanda.

Ciò premesso, non deve stupirsi il signor deputato Petitti che io abbia proposto alla Camera di raccomandare nuovamente e più caldamente al Ministero la stessa petizione, perchè se si raccomandava una volta, ragion vuole che si raccomandandi un'altra, non essendo mutati i fatti, nè mutate le contingenze.

Molto meno deve maravigliarsi che io non abbia proposta una censura contro il ministro; non l'ho proposta perchè non è mia intenzione di far questioni personali; non l'ho proposta per tattica parlamentare (e mi permetta il nostro abile strategico signor Cavour di chiedergli a prestanza questa espressione), la quale mi avvertiva di non mettermi, almeno questa volta, in urto troppo diretto colla maggioranza.

Si diceva che il Ministero non ha dismesso il Caravana, ma lo ha dispensato.

Dove ha trovato il signor ministro un castigo militare che si chiami dispensa? Nè nel Codice penale, nè nei militari regolamenti dove si rinviene la dimissione, la destituzione, la riforma, il ritiro d'impiego, io non trovo mai nominata *la dispensa*. Quindi risulterebbe che il signor ministro ha applicato una pena che non esiste.

Ma cessiamo da contrastar di parole. Il signor ministro ha tolto al signor Caravana l'impiego, il grado, lo stipendio e l'uniforme. Che altro poteva togliergli colla dimissione?

Il signor Petitti mi appone di aver citato il regolamento penale militare del 1823, e non quello del 1840; per verità, se avessi preso abbaglio in fatto di militari ordinamenti, io che non sono militare, avrei diritto all'indulgenza vostra. Mi ricordo che quando io leggeva nella seduta di sabato il regolamento militare del 1840 molti distinti ufficiali che onorano

questa Camera provavano di non conoscerlo neppur essi. (*ilarità*)

Checchè ne sia, il signor Petitti non si trova in miglior condizione col regolamento del 1840 che con quello del 1823. Piacciagli di ascoltare la disposizione dell'articolo 365 del regolamento da lui citato:

« Il militare che manca ai propri doveri si fa reo d'una colpa, la quale, secondo la gravità del fatto e della circostanza, forma od una mancanza, od un delitto. I delitti sono repressi colle pene stabilite dal Codice penale militare, le mancanze danno luogo ai castighi disciplinari qui appresso annoverati. . . »

« Per le pene disciplinari, qualora sia incerto se la colpa debba essere considerata piuttosto quale mancanza che quale delitto, la decisione spetta alla Commissione d'inchiesta stabilita dal sovracitato Codice penale militare. »

Ora domando io, se quando vi è dubbio che una colpa militare sia contemplata dal Codice penale, o dai regolamenti disciplinari, cioè se sia una mancanza od un delitto, si prescrive che sia convocata una Commissione d'inchiesta, affinché si pronunci una sentenza, o si pronunci in via amministrativa, che direm noi quando la cosa sia tanto chiara da non ammettere dubbietà come nel caso presente? Forse qui non si tratta di truffa nel giuoco, delitto contemplato nel Codice comune, e per conseguenza soggetto alle leggi comuni?

Osservava il signor ministro che la truffa in odio degli uffiziali non è contemplata nel Codice penale militare; e che per questo? Un uffiziale che commettesse una truffa dovrebbe dunque o non essere punito o essere arbitrariamente punito? Assurda e crudele alternativa sarebbe questa, ma fortunatamente l'alternativa non esiste.

Trovo nel Codice penale militare che quando si tratta di delitti militari, va soggetto l'accusato ad un Consiglio di guerra, e quando si tratta di delitti che cadono sotto la disposizione del Codice comune, l'imputato si giudica da un Consiglio misto, il quale essendo composto di giudici civili e militari può pronunciare la pena del carcere e della dimissione.

Il signor ministro potrebbe rispondermi che i Consigli misti ora sono aboliti; ed io replicherei immantinente che le lacune delle leggi penali non sono mai a danno degli accusati.

Sarebbe cosa ad ogni principio di diritto contraria se si volesse dedurre dall'abolizione dei Consigli misti che gli accusati cadano sotto l'arbitrio del potere esecutivo. Il silenzio della legge può giovare, non nuocere alla difesa, ed il signor ministro vorrebbe che della mancanza del legislatore portasse la pena l'incolpato. Il signor ministro ha consultato l'auditore generale di guerra? Duolmi che un magistrato per dottrina e specchiatezza così distinto abbia potuto consigliare al ministro di provvedere da sè per non avventurarsi nel dubbioso arringo di un giudizio. L'auditore di guerra, portando questo consiglio, più che all'incolumità della giustizia, pensava agli interessi del Ministero.

Io invocava già una volta le disposizioni del Codice e dei regolamenti militari; io diceva che a termine di quelle disposizioni non poteva il ministro, neppure al tempo *del regime paterno*, operare, siccome fece in questa contingenza, senza urtare colla legge: non lo poteva, a meno di prevalersi di quei mezzi economici che traducono i cittadini sulle coste della Sardegna e nelle torri di Fenestrelle.

Ma che sarà poi dopo lo Statuto che consacra l'inviolabilità personale? Che sarà poi dopo il regolamento del 1849 in cui

si dichiara che, sebbene i militari non godano della inamovibilità sono però tutelati sin d'ora da ogni influenza illegittima dell'arbitrio e del favore?

Io non comprendo come gli oratori avversari vadano affermando che questi principii non sono ancora stabiliti; che si aspetta in proposito una legge; che emanata la legge, non mancheranno di applicarla.

Esiste, o non esiste, il regolamento del 1849 che ho più volte citato? Queste norme, questi principii, non sono forse espressi tanto nello spirito che ha dettato la relazione al principe, quanto nella lettera da che sono informati i singoli articoli?

È detto o non è detto che la più grave punizione disciplinare che è: « la rimozione definitiva dall'impiego con qualche assegnamento » non può applicarsi senza convocare una Commissione d'inchiesta?

E quando anche detto non fosse, le massime e le norme di una legge che il signor ministro sta per sancire non dovrebbe intanto rispettarle?

Non posso ammettere nemmeno, come diceva il deputato Petitti, che questo sia un regolamento parziale; basta leggere l'intitolazione del decreto con cui « S. M. stabilisce le varie categorie d'ufficiali, le norme del loro collocamento in aspettativa, della riammissione al servizio, e determina i diritti, la paga, ed i vantaggi che loro competono » per convincersi che questo è provvedimento per tutta la milizia senza eccezione.

Il deputato Petitti collo Statuto alla mano dice che il Re conferisce gli impieghi: sta bene; ma lo Statuto non dice che il Re può toglierli.

Nè io voglio assolutamente contendere che non sia in facoltà del Re di rimuovere un colpevole ufficiale; dico soltanto che il Re può rimuoverlo per mezzo dei tribunali che giudicano in suo nome, non per mezzo dei ministri che provvedono, ma non giudicano.

Vuolsi una prova della legalità di questi principii? Si consultino i regi diplomi prima dello Statuto, e si troverà che l'impiego è concesso durante il beneplacito del Re; si leggano i diplomi posteriori, e questa frase si troverà cancellata, la qual cosa significa che i tempi del beneplacito sono passati. E voglia Iddio che non tornino mai più!

Si è portato l'esempio del cavaliere Balbiano stato dimesso al tempo del Ministero democratico; io non conosco questo fatto; toccherà a rispondere chi l'ha commesso; per me gli errori di un ministro non giustificano quelli di un altro. Osserverò che al tempo del Governo democratico non esisteva il regolamento del 13 luglio 1849. Ad ogni modo chi ha errato ci pensi: ad ognuno la conseguenza delle opere sue.

Continuava, il deputato Petitti, dicendo che il signor Caravana ha il mezzo di ricorrere ai tribunali. Il mio onorevole collega s'inganna; questo mezzo non esiste.

Vuolsi notare prima di tutto che al signor Caravana non si è mai dato partecipazione delle relazioni che il ministro ha qui lette; il nome de' suoi accusatori gli rimase sempre sconosciuto, e neppur ora gli è noto; poichè il signor ministro ebbe la prudente riserva di leggere le querele, non il nome dei querelanti. Contro di chi avrebbe dunque a rivolgersi l'infelice accusato?

Supponiamo nondimeno che gli accusatori gli fossero svelati; e che potrebbe egli fare?

Non potrebbe far altro che dar querela di calunnia o diffamazione. Ma nulla è più difficile che un giudizio di calunnia. Potrebbe esser falsa l'accusa, e non per questo ne seguirebbe

che il Caravana ottenesse la condanna de' suoi avversari. Si può accusare di fatti non veri senza essere calunniatori; per condannare chi accusa di calunnia, vuolsi che l'accusatore sappia falsa l'imputazione, e dolosamente la porga. Gli accusatori del Caravana possono essere in buona fede; e può essere innocente di truffa il Caravana, senza che siano colpevoli di calunnia i suoi accusatori.

Si dica lo stesso della diffamazione. Il Caravana potrebbe esser reo e tuttavolta i suoi accusatori essere condannati, perchè, a termine dell'articolo 621 del Codice penale, l'autore delle diffamazioni non è ammesso alla prova de' fatti imputati; e potrebbe essere innocente e vedere assolti i diffamatori per difetto di prove della diffamazione.

Nessun mezzo adunque di giustificazione per Caravana, fuor quello di un pubblico e formale giudizio sopra i fatti a lui imputati.

Nè mi muove la considerazione dell'onore militare e del giudizio alla foggia dei giurati che dagli ufficiali si dovrebbe comportare.

L'onore è sacra cosa, ma troppe volte l'onore serve di pretesto a dolorose aberrazioni: anche i duelli, abbominose eredità del medio evo, sono fondati sull'onore. Ho sacro l'onore; ma ne rigetto i sofismi e le superstizioni; e non è onore ciò che ripugna alla verità ed alla giustizia.

Non ammetto e non ammetterò mai che gli ufficiali abbiano diritto di portar sentenze e d'usurpare l'ufficio dei tribunali; gli ufficiali possono querelare alle autorità superiori, non provvedere essi medesimi, e molto meno essi medesimi giudicare; questo è incomportabile abuso che vuolsi altamente riprovare.

Per ultimo, o signori, perchè tanta avversione nel Ministero di sottoporre a procedimento un cittadino che domanda per grazia ciò che a nessuno può essere per giustizia negato?

Vuol egli mettersi a rischio di opprimere un innocente? E perchè? Caravana non chiede il suo impiego, il suo grado, il suo stipendio, e legalmente il potrebbe; legalmente è ancora capitano, perchè la sua dimissione non fu giudizialmente pronunziata; egli non chiede che di potersi difendere per recuperare la pubblica estimazione. E non lo assisterà la Camera in così giusta preghiera? E saremo noi così duri, così acerbi, da condannare alla disperazione un uomo che a noi chiede di potersi scolare, ed offre spontaneo le mani alle ritorte?

Signori, o si voglia considerare la questione sotto l'aspetto della giustizia o sotto l'aspetto dell'umanità, io spero che accoglierete le preghiere dell'oppresso che a voi ricorre. Sedendo voi come giudici, non potrete a meno in questa solenne contingenza di mettere in disparte le politiche opinioni. Sì, voi sarete giusti e misericordiosi; voi pronuncierete colla mano sul cuore in faccia agli uomini ed in faccia a Dio. (Applausi)

LA MARMORA, ministro della guerra. Io vedo che la Camera è impaziente di sortire da questa disgustosa discussione; e per conseguenza non farò che rettificare alcune cose dette dall'onorevole deputato Brofferio.

Egli ha fatto un po' di confusione tra i reggimenti Novara cavalleria e Nizza cavalleria.

Sta che Nizza cavalleria non era a Voghera all'epoca di cui si tratta; erano due squadroni del reggimento Novara cavalleria che erano colà. Per conseguenza sta quanto io stesso ho detto: che le domande mi vennero parte da Genova dove erano due squadroni, e parte da Voghera dove eravi il colonnello, il quale andò due o tre volte da Voghera a Genova e da Genova a Torino per questo disgustosissimo affare.

Un'altra cosa poi che devo rettificare si è ciò ch'egli asseriva circa le dispense. Il deputato Brofferio non vede differenza fra le dispense e le dimissioni; io ne vedo una grandissima: la dispensa si dà non come castigo, ma pur anche per semplice incapacità: in prova del che, dopo che io sono al Ministero, fui costretto già di prender una tale misura verso due ufficiali; si è dato la dispensa dal servizio per incapacità ad un ufficiale ch'è stato dichiarato dall'istruttore assolutamente incapace, e tale si è mostrato in campagna e tale nelle guarnigioni; ed io ho creduto, nell'interesse del Governo e dell'onore dell'armata, di doverlo dispensare, e neppure lasciargli l'uso dell'uniforme, perchè mi pare ridicolo che si debba lasciare l'uso dell'uniforme ad uno che ha mostrato l'incapacità di portarlo. Il capitano Caravana non potendosi, come ho avuto l'onore di dire alla Camera, far condannare dai tribunali, perchè, come mi pare di averlo dimostrato, il reato in cui è incorso non sarebbe contemplato nel Codice penale militare, io ho creduto che fosse contemplato fra quelli che rendevano incapaci di poter continuare il servizio, di modo che anche qui io stimo di non aver ecceduto.

DURANDO. Io credo che la Camera, alla condizione attuale del dibattimento, sia già bastantemente illuminata sopra questa questione, e mi dispenserà di entrare nei particolari della medesima, particolarmente dopo che il mio collega ed amico Petitti ha perfettamente esposte le ragioni in risposta a quelle prodotte dal deputato Brofferio. Quindi sarò brevissimo.

Il signor deputato Brofferio parte, parmi, da una base falsa; egli ha stabilito una barriera insuperabile fra le pene disciplinari e le pene criminali; il potere esecutivo, egli disse, non può oltrepassare le pene disciplinari, ed i giudici, i Consigli di guerra non debbono uscire dalle pene criminali; e questo è contrario al senso, allo spirito del Codice stesso ed alla condizione stessa della legislazione militare. Di fatti noi vediamo nell'articolo 143 che anche le pene disciplinari possono essere pronunciate dai Consigli di guerra, quindi non è vero nel senso assoluto della parola che vi sia questa distinzione di diritto.

Non si può negare che i Consigli di guerra possano qualche volta entrare, direi quasi, nel terreno del potere esecutivo, e viceversa qualche volta il potere esecutivo può entrare nel terreno del Consiglio di guerra, quando le condizioni delle cose lo permettono, ed è questo il caso. Già il signor Petitti ed il signor ministro della guerra citarono alcuni fatti a cui la legislazione nostra militare non ha punto provveduto; ma io oltre questi casi ne citerò anche al signor deputato Brofferio alcuni altri, che sono quasi analoghi. Così, per esempio, noi abbiamo il caso della truffa, la quale non è punto prevista dal Codice militare; noi abbiamo l'assenza illegale di un ufficiale che appartenga ad un corpo attivo, la quale, benchè colpa gravissima, non è preveduta dal Codice militare; abbiamo il soggiorno all'estero di un ufficiale, che non è preveduto dal Codice nostro; abbiamo il caso di un ufficiale il quale perde la qualità di cittadino, che neppure esso è preveduto dalle leggi militari; abbiamo moltissimi altri casi in cui il potere esecutivo è forzato di applicare una pena maggiore delle pene disciplinari, e che non sono previsti dal nostro Codice militare. Parlo, per esempio, delle frodi che si commettono nel giuoco, parlo della condotta immorale, dell'ubbrachezza abituale; il Codice penale non prevede questi casi. Io domando all'onorevole Brofferio che possa fare un ministro della guerra in presenza di questi fatti. Quando un individuo non è più cittadino, per esempio, deve restare ufficiale? Ma questo è assurdo.

Convien dunque ricorrere a qualche cosa di più che non sono le pene disciplinari, giacchè converrà meco l'onorevole Brofferio che se un ufficiale perde la qualità di cittadino, e soggiorna all'estero, o manca all'onore, o commette frode al giuoco e cose simili, non è possibile limitarsi ad applicare le pene disciplinari, che tutti sanno essere l'arresto semplice o l'arresto di rigore; non si può, dico, applicar queste pene neppure perchè il Codice non vi ha provveduto; bisogna che il potere esecutivo provveda in certa maniera a questi casi a cui le leggi disciplinari non provvedono, usando quel mezzo che si dice generalmente *dispensa dal servizio*. Io non discuterò qui se questo sia equivalente alla destituzione, ma dico che nella nostra legislazione militare vi è una lacuna che non bastano a riempire le pene disciplinari, epperò è d'uopo ricorrere a pene maggiori, quantunque non previste dal Codice militare. Da tutto ciò mi pare che chiaramente risulti che il ministro non ha abusato del potere; il ministro non ha fatto che applicare le pene non previste dal Codice.

Ma insiste il signor Brofferio, e dice: se non vi è il Codice, ci è il decreto di luglio 1849 che provvede a questi casi, e qui pure credo che l'onorevole Brofferio ha molto male applicate le disposizioni che sono contenute in questo decreto.

Io non farò la storia di queste disposizioni perchè il signor Petitti mi ha prevenuto ed ha spiegato come questa era una misura transitoria; ma ciò che mi preme di far conoscere alla Camera si è che al caso nostro non è applicabile il decreto del luglio 1849. In questo si considerano solamente gli ufficiali i quali si trovano in una posizione di aspettativa, e si classificano le diverse loro posizioni; ma noti la Camera che esso non concerne punto gli ufficiali, i quali fossero dispensati dal servizio, e che non avessero più nell'armata alcun grado nè impiego.

L'articolo del detto decreto reale dice « che gli ufficiali che d'ora innanzi cesseranno dal servizio conservando il loro grado in essa armata, saranno, » ecc.

Quando si tratta di ufficiali i quali non hanno conservato il grado nell'armata, questo articolo non li concerne punto.

Vi è poi di più: non solamente il ministro non poteva applicare a questi ufficiali un tale decreto, ma ciò gli era espressamente vietato da una disposizione del Ministero medesimo, la quale è così concepita:

« Fintantochè una legge ulteriore determini il modo, la forma e le condizioni dell'ammissione dei militari alla riforma e pensione di ritiro, sono conservati i decreti e regolamenti in vigore. »

Ora si sa che vi erano sotto il regime assoluto non delle leggi, ma delle consuetudini, le quali certamente non possono essere ora in vigore, e fra queste consuetudini vi era quella che per l'indisciplina bastava semplicemente il decreto reale; è verissimo che nel preambolo di questa legge si dice che non si è molto fatto: lo dice chiaramente l'autore del progetto, e promette che farebbe un altro progetto, e questa promessa è adempita colla presentazione del progetto di legge sugli ufficiali, di cui potrei dare breve cenno alla Camera, affinchè veda la differenza che vi è tra la condizione degli ufficiali quale è determinata col decreto del 1849, e quella in cui veramente devono ed hanno diritto di essere, e come sarà loro fatta quando sarà questo progetto di legge approvato dalla Camera.

Si dice in questo progetto di legge che l'ufficiale non può perdere il suo grado che pella perdita della qualità di cittadino, e pella mancanze contro l'onore.

Qui dunque sono classificate veramente tutte quelle colpe, tutte quelle gravi mancanze le quali non erano contemplate nel Codice nostro. Fino a che non vi è una legge, è chiaro che il Ministero deve attenersi alle disposizioni citate in quest'articolo, deve attenersi alle consuetudini antiche, partendo dalle quali il ministro della guerra dispensava dal servizio qualunque ufficiale. Ed in questo caso, quantunque non fosse imputato al capitano Caravana colpa da essere posto sotto Consiglio di guerra, era però in obbligo di dispensarlo dal servizio come indegno di portar l'uniforme e le insegne militari.

Si può anche dire che questa è una questione di convenienza, che mi pare che il signor Mellana ed il signor Bunico, nell'ultima seduta, abbiano anch'essi riconosciuta, ammettendo in certo modo che il ministro non era obbligato strettamente a ricorrere ad un Consiglio di guerra, nè ad un'inchiesta, ma che avrebbe potuto farlo, e poichè viviamo sotto un regime costituzionale, questi atti di arbitrio non dovrebbero più permettersi.

Ma, signori, la Camera non deve dimenticare che il fatto di cui si tratta in questo momento fu appunto commesso in un tempo in cui la stampa e la Camera erano violentemente mosse contro il vizio del giuoco. Ricorderà la Camera che si diedero voti solenni di censura contro i municipi i quali sembrava che non avessero prese misure abbastanza energiche contro il vizio del giuoco. Dico adunque: come volete mai che in un'armata in cui si manifesta questo vizio, non dirò che si sia molto sviluppato, ma quanto meno poteva svilupparsi in un modo da chiamare l'attenzione del ministro, si provvedesse senza una misura forte, energica per isvellere il male dalle sue radici? Questa è una ragione di convenienza; ma infine il ministro in faccia alla pubblica opinione, in faccia alla stampa, in faccia ad un voto della Camera medesima, ha dovuto vedersi nella necessità di usare provvedimenti energici e rigorosi, affinché si estirpasse il male nella radice.

Ciò posto dunque, io ritengo che, considerata la questione dal punto legale, il ministro fosse ne' suoi diritti, che il ministro non ha abusato del suo potere, o chè, se vi ha colpa, è nella lacuna della nostra legislazione, e che questa lacuna sarà riempita nel progetto di legge che il ministro proporrà alla Camera: ma che intanto il ministro non poteva deviare dai regolamenti antichi, perchè vi era la disposizione chiara e netta nel regolamento proposto nel 1849; quindi è che io adottò le conclusioni della Commissione su questo riguardo, ma nello stesso tempo non posso a meno anche di dire al signor ministro che quantunque il suo potere fosse ampio, in questo caso, stando alle consuetudini passate, le quali non sono ancora rinvocate, io convengo però che se si trovi verificato che questo ufficiale abbia avuto dei buoni antecedenti, che si sia distinto nel suo servizio, ritenuto ancora che il signor ministro possa fare o non pronunciare un giudizio, potrebbe dirsi che fosse conveniente usare un certo riguardo. Io convengo che bisogna essere rigorosi, io sono amico della disciplina, comprendo tutta l'estensione del dovere del ministro, egli deve essere rigoroso, rigorosissimo, ma l'umanità egualmente richiede qualche cosa; quindi, in questo senso, io voterei per le conclusioni della Commissione.

MENABERRA. La question légale a déjà été suffisamment débattue, ainsi je n'ajouterai rien à ce que les orateurs qui m'ont précédé ont exposé à ce sujet. Ce que j'ai à dire se borne à peut de mots.

M. Brofferio avec son éloquence habituelle a eu recours aux lois écrites pour défendre la cause qu'il soutient en ce moment.

Moi je fais appel à d'autres lois, qui sont gravées dans le fond du cœur et que le député Brofferio sent aussi bien que nous tous; ce sont les lois de l'honneur. Ces lois sont simples, elles échappent aux subtilités de la dialectique; en discuter les principes c'est leur porter atteinte, et affaiblir, en les mettant en doute, ce qui fait la force des armées.

La question n'est donc pas de savoir si M. Caravana devait être traduit devant un tribunal ou livré à l'arbitre du ministre.

La question, au contraire, est de savoir s'il n'a pas commis la faute qui flétrit son uniforme. Du moment que le fait est constaté, le jugement n'est plus douteux, c'est le sentiment de l'armée toute entière qui le prononce; celui qui en est atteint ne peut plus être militaire. Croyez-le, messieurs, ce jugement est toujours confirmé par l'opinion publique, et nous députés de la nation, ce que nous avons de mieux à faire, en cette occurrence, c'est de la sanctionner par notre vote; car les déclarations faites par M. le ministre montrent que les faits sont suffisamment prouvés; s'il y a eu calomnie, les tribunaux sont là pour rendre justice, on peut y avoir recours; je suis donc d'avis qu'on mette un terme à cette discussion en adoptant les conclusions de la Commission et passant à l'ordre du jour.

Voci. Ai voti! ai voti! La chiusura!

PRESIDENTE. Domando se la chiusura è appoggiata.

(È appoggiata.)

VALERIO L. Chiedo la parola contro la chiusura.

PRESIDENTE. La parola è al signor Valerio contro la chiusura.

VALERIO L. Io vorrei rispondere per un motivo che potrei quasi dire personale, perchè la mozione relativa al giuoco, a cui accennarono il signor ministro della guerra e il deputato Durando, era partita dalle mie labbra. Se la Camera mi concederà la parola, io sarò breve.

Molte voci. Parli! parli!

VALERIO L. Per ben due volte gli onorevoli oratori di cui ho fatto menzione hanno ricordato come nella Camera fossesi alzata una voce la quale chiedeva la pronta compressione del vizio del giuoco, vizio che si era miseramente disseminato sia in Torino che nei capoluoghi di provincia, con grave danno della pubblica moralità. Sono stato io che per ben due volte ho fatto questa mozione, e trovai consenziente il Parlamento intero. Non posso però ricordarmi dei clamori della stampa, a cui accennò il deputato Durando, e se la stampa ha alzato quei clamori, io mi associo con essa in quell'ottimo sentimento, e ne la tengo onorata, ma posso assicurare che non mi ricordo che abbiano avuto luogo.

Voci. Sì! sì! No! no!

VALERIO L. La mia mozione però parmi non possa dare verun appoggio alle ragioni addotte per sostenere le misure prese dal ministro della guerra: in quella si trattava di comprimere il giuoco, ed il motivo adottato per cui il capitano Caravana venne allontanato dall'esercito e svestito della divisa militare, fu per aver truffato nel giuoco, e questo è ben altra cosa.

Io chiedevo una compressione generale contro il vizio del giuoco, ma contro il vizio del giuoco leale; contro il giuoco di vantaggio, contro i truffatori stanno i Codici penali, esiste la galera e non avvi, grazie a Dio, bisogno che vengano i deputati od i clamori della stampa a chiedere ai tribunali che i truffatori siano puniti e mandati alla galera. (Sensazione) Dura ed amara parola io ho pronunziata! Essa deve commuovere l'animo del signor ministro della guerra, il quale

mostra tanto sul campo di battaglia, quanto nella sua carica di amministratore, di ben comprendere che cosa valga l'onore, e certo questa parola varrà ancora a commuovere il suo animo, quando egli si rammenti che fu per molti anni amico dell'infelice capitano Caravana. Ora, rifletta il signor ministro che ad un uomo su cui fu lanciata dalla nazionale tribuna la grave accusa di truffatore, non rimane altra via se non che il suicidio od il giudizio! (*Sensazione*) Ma, io dico, quando un uomo fu per quattordici anni amico del signor ministro della guerra, per diciassette anni ha onoratamente vestito la divisa militare, onoratamente combattè negli scorsi due anni sul campo di battaglia per la causa dell'indipendenza nazionale, quest'uomo forse non ha tutto ad un tratto smarritè le vie dell'onore, può essere vittima di un ingauno, può essere innocente: e quando chiede un giudizio, perchè negarglielo? Qual evvi ragione che possa ciò persuadere? Io ho sentito che si addussero molti argomenti di attribuzioni, di regolamenti, di legalità per dimostrare che il signor ministro aveva diritto di dimetterlo; ma un argomento che venga a convalidare le ragioni per cui si rifiuta il giudizio a quest'uomo infelicissimo, io non l'ho inteso mai, e mi trovo pertanto astretto a votare per il rinvio della petizione al Ministero. (*Approvazione a sinistra*)

LA MARMORA, ministro della guerra. Ripeterò alla Camera ancora una fiata che prima di prendere la determinazione che mi vidi costretto a prendere a riguardo del capitano Caravana ho provato la massima pena, e sentii quanto fosse ingrato l'affizio che a me incumbeva, ufficio il quale, mi sia pur concesso il dirlo, è uno dei più difficili e disgustosi che siano annessi al mio Ministero.

Ma debbo però ad un tempo osservare che io m'indussi ad una determinazione di tal fatta, perchè era convinto che la medesima era dalla necessità imperiosamente richiesta.

E qui mi sia permesso il darvi una prova di tale mio asserto.

Signori, l'altra sera io raccomandava alla Camera la necessità di adottare misure energiche in ordine al giuoco. Ebbene, non sono ancora trascorse due volte ventiquattr'ore, ed avvennero di già due casi terribili, nei quali dobbiamo lamentare una mancanza al dovere ed all'onore; al qual proposito io seppi che già un militare si è suicidato, e l'altro è in una posizione dolorosissima che ora io non paleserò alla Camera, ma che pur troppo sarà tra breve manifesta.

Io so che converrà prendere a tal uopo misure energiche, e so ch'io mi trovo nella ingrata posizione di dover agire contro i miei desiderii, e di soffocare i sentimenti che mi sono personali, ma sin tanto che io sto in siffatta posizione, io dichiaro altamente che saprò soffocarli e adempiere al mio dovere. (*Bravo! Bene! — Vivi segni di approvazione a destra*)

PRESIDENTE. Vi sono due proposizioni: l'una delle quali è del deputato Brofferio. Ne darò lettura:

« La Camera, raccomanda nuovamente e più caldamente al signor ministro di guerra la petizione del signor Caravana, invitandolo a trasmettere l'accusa contro il medesimo al regio fisco. »

Siccome essa sta come emendamento alle conclusioni della Commissione, la metto ai voti prima.

(La Camera non approva.)

Pongo ora ai voti le conclusioni della Commissione, che sono per l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione.

(La Camera approva.)

TECCHIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

TECCHIO. Vorrei rivolgere due sole parole al signor ministro della guerra. Ho sentito che egli ha proposto una legge al Senato per regolare lo stato degli ufficiali.

Lo pregherei di dirmi se in quest'occasione egli abbia anche provveduto a togliere le antinomie che esistono tra l'attuale Codice penale militare ed i principii consacrati dallo Statuto. Lo Statuto dice che la legge è uguale per tutti; da ciò deriva che la pena di un delitto deve essere una ed identica, di qualunque grado e di qualunque classe sia l'individuo dal quale il delitto è commesso. Io trovo nel Codice penale militare la più grave delle antinomie e delle contraddizioni collo Statuto, trovo cioè che molte volte quel Codice, quando determina le pene, dichiara che se il reato sarà stato commesso da un soldato semplice sarà punito con una certa pena (che è la maggiore), se è commesso da un sotto ufficiale sarà punito con un'altra pena (che è inferiore) e se lo è da un ufficiale, sarà punito con una pena ancora minore. È forza dunque emendare il Codice penale militare per porlo in armonia collo Statuto.

Qui non nuovo alcuna quistione. Domando solo al signor ministro di dirmi se la nuova legge da lui proposta al Senato conteneva un provvedimento in proposito.

PRESIDENTE. Siccome questa legge è stata presentata al Senato, non si può intraprendere alcuna discussione la quale anche indirettamente possa aver riguardo ad essa che andrà in discussione presso del Senato.

TECCHIO. Io non ho intrapreso, nè voglio intraprendere una discussione.

PRESIDENTE. Ma facendo questa domanda, ella vi entra indirettamente. Del resto questo progetto di legge è già stampato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA TASSA DI BOLLO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della legge sulla carta bollata (1). La Camera nell'ultima seduta aveva rimandato alla Commissione l'emendamento presentato sopra l'articolo 14, il quale ora rimarrebbe 10^o e sarebbe così concepito:

« Le scritture private contemplate nell'articolo 1454 del Codice civile, aventi per oggetto somme o valori eccedenti le lire 500, saranno estese in carta al diritto di bollo proporzionale di lire una per mille. La frazione di mille pagherà come pel mille intero. »

Era questo l'emendamento che la Commissione stessa aveva proposto, sopprimendo l'articolo 15.

Do la parola al signor relatore per ispiegazioni in proposito.

JACQUEMOUD GIUSEPPE, relatore. Messieurs, la Commission avait rédigé l'article 14 qui est devenu l'article 10, de manière à frapper seulement du timbre proportionnel d'un franc par mille les actes unilatéraux contemplés dans l'article 1454 du Code civil. Son but était d'établir sur les obligations civiles un timbre proportionnel en rapport avec celui que la Chambre a déjà adopté pour les lettres de change et autres obligations commerciales; mais la Chambre ayant considéré qu'on pourrait aisément échapper aux droits prévus par cet article en donnant à une obligation pour cause de prêt la forme d'un contrat synallagmatique, la rédaction de cet ar-

(1) Veggasi la tornata del 18 maggio.

ticle a été renvoyée à la Commission; quelques orateurs avaient également exprimé le désir que l'usage du timbre proportionnel fût rendu obligatoire pour le plus grand nombre d'actes qu'il serait possible.

La Commission s'est fait un devoir d'étudier une nouvelle rédaction qui rendit la fraude impossible et qui comprit un plus grand nombre d'actes que ceux qui sont contemplés dans l'article 1434 du Code civil. Elle croit avoir atteint le but proposé dans la rédaction dont je vais avoir l'honneur de donner lecture à la Chambre.

« Art. 10. Le scrittura private contenenti obbligazioni a pagare somma di danaro eccedenti lire 500, per causa di mutuo, prezzo di oggetti, od assestamento di conti, saranno estese sovra carta col bollo proporzionale di lire una per mille. La frazione di mille pagherà come pel mille intero. »

Mais il se présentait aussitôt une difficulté à résoudre, car les actes bilatéraux doivent être écrits sur autant d'originaux qu'il y a de parties contractantes; or, il n'était pas juste que chaque original fût écrit sur le papier au timbre proportionnel d'un franc par mille. Il fallait donc obvier à cet inconvénient et fournir en même temps aux agents domaniaux les moyens de découvrir les fraudes et de poursuivre l'application de l'amende en cas de contravention. C'est le but que la Commission s'est proposé d'atteindre par les deux paragraphes suivants :

« Qualora tali scritture si facciano in più originali, il bollo proporzionale non sarà pagato che per uno di essi, purchè si dichiarino sugli altri originali, stesi su carta col bollo ordinario, quale sia il ditentore di quello che porta il bollo proporzionale. »

« L'articolo 58 del regio editto 5 marzo 1836 è applicabile al sottoscrittore che viene indicato nelle scritture come ditentore del titolo redatto sulla carta munita del bollo proporzionale, il quale, in caso di non presentazione, dovrà pagare il diritto proporzionale e la multa prefissa. »

J'ai l'honneur de déposer ce projet de rédaction sur le bureau de la Présidence.

BENSO GASPARE. Faccio osservare che la Commissione avendo variato intieramente la redazione dell'articolo sarebbe conveniente che questo venisse stampato e distribuito, onde poterlo studiare prima che sia posto in discussione.

Io propongo quindi che si mandi stampare e si passi alla discussione dei successivi articoli.

PRESIDENTE. Osservo che tuttavolta che viene proposto un emendamento da qualunque deputato, succede la stessa cosa; si varia l'articolo, si può variare radicalmente; tuttavolta la Camera prosegue nella discussione; se la Camera crede...

BENSO GASPARE. Siccome comprende varie disposizioni, così pare, per ben maturarle, doverne precedere la stampa e distribuzione; se tuttavolta la Camera opinasse diversamente, osservo fin d'ora che il diritto proporzionale di lire una per mille corrisponde a centesimi 10 per ogni cento. Su questa base l'obbligazione di lire 500 dovrebbe essere soggetta al bollo di centesimi 50. Se tuttavolta il diritto proporzionale di una lira per mille non s'impone che sulle obbligazioni eccedenti le lire 500 si aprirebbe la via alle frodi, giacchè, a vece di scrivere un'obbligazione di lire 1000 sopra un solo foglio, che importerebbe il diritto di una lira, si potrebbe dividere in due obbligazioni da lire 500 caduna, le quali, scritte in due distinti fogli da centesimi 40 caduno, non importerebbero che la spesa di centesimi 80. Quindi per osservare una giusta proporzione bisognerebbe che si dicesse: per le obbligazioni superiori a lire 400, a vece delle lire 500 di cui nell'articolo.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta sospensiva del deputato Benso.

(Non è appoggiata.)

Ora domando se è appoggiata la proposta subordinata dello stesso deputato, cioè che si stabilisca che l'uno per mille non colpisca che le obbligazioni eccedenti le lire 400.

(È appoggiata.)

JACQUEMOUD GIUSEPPE, relatore. Messieurs, l'objection présentée par l'honorable député Benso n'a point échappée à la Commission; mais elle n'a pas cru devoir s'y arrêter, et elle a mainten l'usage du timbre à 40 centimes pour les obligations de 500 francs et au-dessous. Elle a pensé que, pour économiser dix centimes, les parties n'auraient qu'un bien faible intérêt à multiplier les écritures, et à faire plusieurs titres à 500 francs, par exemple, pour une obligation de trois ou quatre mille francs. Cela pourrait même occasionner au créancier des inconvénients qui ne seraient pas compensés par l'avantage minime qu'on pourrait obtenir par ce moyen.

En second lieu, la Commission avait à cœur d'affranchir de toute entrave les actes qui sont les plus fréquents dans les transactions civiles, c'est-à-dire les actes obligatoires de 500 francs et au-dessous.

Enfin la philosophie de la loi exigeait que l'article 10 fût mis en harmonie avec l'article 3. Puisque la Chambre s'est arrêtée au chiffre de 500 francs pour les effets de commerce, il semble qu'il ne serait pas rationnel d'adopter le chiffre de 400 francs pour les obligations civiles. Une telle différence ne serait pas suffisamment légitimée, et elle introduirait une anomalie dans la loi. J'ai donc le regret de ne pouvoir adhérer à la proposition de mon honorable ami, M. le député Benso.

PRESIDENTE. Se niuno domanda più la parola, pongo ai voti l'emendamento del deputato Benso, il quale consiste unicamente nel cambiare la cifra di lire 500 in lire 400.

(La Camera non approva.)

MANTELLI. La nuova redazione proposta dalla Commissione è generale e comprende eziandio il caso in cui taluno in uno strumento si obblighi al pagamento di una data somma, e l'accenni come già pagata, mediante scrittura di obbligo, come si fa comunemente. In questo caso queste scritture di obbligo sarebbero soggette come tutte le altre al diritto proporzionale del bollo, epperò si ravvisa una duplicazione di imposta, perchè la somma portata nell'atto pubblico sarebbe soggetta al diritto proporzionale d'insinuazione, quindi vi sarebbe di nuovo il diritto proporzionale stabilito colla presente legge. Vi sarebbe dunque una gravezza doppia che io vorrei fosse tolta. Pertanto prego la Commissione a voler aggiungere a questo articolo alcune parole contenenti un'eccezione per le scritture di obbligo relative a somme già dedotte in contratti stabiliti per atto pubblico, oppure stabiliti per atti soggetti all'insinuazione.

JACQUEMOUD GIUSEPPE, relatore. L'honorable député Mantelli n'a pas pris garde que le débiteur qui fait une promesse de paiement par acte sous seing-privé, afin d'obtenir quittance du prix stipulé dans l'acte de vente, jouit d'un grand avantage, même en faisant usage du timbre proportionnel à un franc par mille. En effet, il évite les frais d'une quittance par acte notarié qui lui coûterait, outre les droits du notaire, des frais de timbre, de tabellion, des frais de droits fixes, et enfin de droits proportionnels à raison de cinq francs par mille. En conséquence, je ne vois pas de motifs rationnels pour lui accorder l'exemption proposée par l'honorable député Mantelli.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Pescatore.

PESCATORE. Io intendo parlare sopra un'altra questione.

PRESIDENTE. Domanderò allora se la proposta del deputato Mantelli è appoggiata.

(È appoggiata.)

MANTELLI. Le osservazioni che mi vennero fatte dall'onorevole relatore pare che non escludano il principio che io ho posto. È vero che lo scopo dei contraenti si è quello, quando parlano di scritture d'obbligo, spesse volte di sottrarsi al diritto proporzionale a cui andrebbe soggetto un atto di quitanza che si dovrebbe stipulare nell'atto di reale pagamento; ma spesse volte questo è un mezzo che si usa, specialmente dai commercianti, specialmente dalle persone che non hanno capitali in pronto, ma possono calcolare di soddisfare la loro obbligazione a tempo indeterminato od al tempo portato dalla scrittura, e questo è un mezzo che facilita le contrattazioni, la qual cosa si deve sempre avere in mira, poichè coll'imposta non si deve incagliare il commercio e la facilità delle contrattazioni. Ora, se noi mettiamo questa doppia imposta, è certo che incagliamo questo mezzo facile di poter contrattare. Se noi vorremo stabilire che ciascheduno che desidera fare pagamenti li faccia nei modi ordinari, si sa già che egli si assoggetta al diritto proporzionale d'insinuazione per le quitanze.

Si deve adunque aver in considerazione di non imporre un doppio diritto: l'uno cioè con quello reale che si pagherebbe nella stipulazione dell'atto pubblico, l'altro con quello proporzionale che si stabilirebbe per mezzo del bollo.

Insisto pertanto nella mia proposta, formolata in questa guisa:

« Sono però esclusi da quest'imposta di bollo progressivo le somme o valori contemplati e dedotti in contratto in altri atti soggetti ai diritti d'insinuazione cui le dette scritture non sono che una dipendenza. »

JACQUEMOUD GIUSEPPE, relatore. Je crois devoir répéter que l'acheteur, dans le cas proposé, a un avantage incontestable, puisqu'il se soustrait à un droit de quittance qui lui coûterait cinq francs par mille, outre les frais d'un acte notarié; il n'existe donc aucun motif d'équité à l'affranchir du timbre proportionnel qui ne lui coûte qu'un franc par mille, car il bénéficie encore le quatre par mille.

Je crois en conséquence que la proposition de l'honorable député Mantelli ne doit pas être accueillie par la Chambre.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta Mantelli.

MANTELLI. La ritiro.

PESCATORE. Il nuovo articolo proposto dalla Commissione colpisce di tributo i mutui e le obbligazioni contratte per causa di compra.

Rammento alla Camera che il Ministero nella sua relazione generale dei progetti di finanza ci ha detto che esso stava ancora deliberando se dovesse o no proporre una tassa sui capitali, adducendo a spiegazione del dubbio questo riflesso, che cioè una tassa sui capitali ricade sempre sul debitore, perchè il mutuante trova sempre modo di riversarne il carico sul mutuatario.

Or bene, qualunque legge colpisca di una tassa le obbligazioni per mutuo, introduce pur sempre una tassa, minima se si vuole, ma che perciò non cessa di essere tale sopra i capitali. E questa è precisamente la conseguenza della proposta legge sul diritto di bollo.

L'uno per mille imposto al capitalista il quale dà a mutuo il suo danaro al debitore che ne abbisogna ricadrà sempre sopra di questo, perchè in sostanza il capitalista porrà sem-

pre a carico del debitore tutte le spese particolari occorrenti per la stipulazione del contratto.

Gli è particolarmente per questa ragione che io trovo, a dire il vero, il progetto della Commissione in contraddizione, non dirò coi principii, ma coi dubbi tuttora sussistenti del Ministero. Aspettiamo che il Ministero abbia almeno deliberato, aspettiamo che ci abbia dichiarato se si risolve anche per una tassa sul capitale; ma finchè dubita il Ministero, parmi che la Maggioranza possa rimanersene anch'essa dubbiosa.

Osservo che, oltre ai contratti di mutuo, il nuovo progetto colpirebbe le obbligazioni per causa di compra; ma e perchè non tutti gli altri contratti? Perchè questo privilegio per le obbligazioni nascenti dai contratti di compra? Facendo così, la Camera impone un tributo di cui veramente non saprei trovarne uno più arbitrario, uno più ingiusto.

La legge dell'insinuazione impone un tributo eventuale, volontario, è vero (giacchè dipende dal presentarsi o no la scrittura all'insinuazione), ma infine viene ad imporre un tributo uniforme sopra tutte le scritture private, l'impone sopra le scritture di obbligazione per causa di mutuo, sulle obbligazioni dipendenti da altre cause, come l'impone sopra i contratti delle società civili, i contratti di locazione; in una parola, la legge sull'insinuazione quando ha voluto imporre secondo i casi un tributo dei $\frac{3}{4}$, oppure dei $\frac{3}{8}$, oppure anche dell'uno e mezzo per cento, ha colpiti tutti e quanti i contratti, tutte quante le scritture.

Se si ha bisogno di far fondi ad ogni costo, se è necessario assolutamente l'aggiungere questi tributi, s'impongano almeno con qualche giustizia. Se la Commissione vuol accrescere i fondi oltre a quelli domandati dal Ministero con questo progetto di legge, ebbene colpisca il complesso di tutti i contratti, immagini un sistema di diritto di bollo, faccia come si fa nel sistema dell'insinuazione. Perchè gravare i soli contratti di compra e vendita, quando i capitali si mostrano molto più considerevoli nei contratti di società? Perchè dunque si vuole eccettuare il contratto di società, i contratti di locazione e tutti gli altri contratti civili?

Io faccio quest'osservazione, non già perchè io spero grandemente che la Camera rigetti quest'articolo, ma lo faccio solo collo spirito di provare la mia tesi generale che questo metodo è il più ingiusto che si possa immaginare, è un sistema tutt'affatto contrario allo Statuto, si colpisce arbitrariamente, che, se riconoscendo l'ingiustizia del tributo e si seusa dicendo che non si può far diversamente, io per me consiglierai la Camera a sospendere quest'articolo, giacchè, venendo la discussione sui diritti d'insinuazione, allora si potrà imporre un tributo, anche forzato se si vuole, dell'uno per mille. Giacchè osservi la Camera che i diritti di bollo o di insinuazione, comunque si vogliano chiamare, sono pur sempre un tributo di natura identica, e presentano lo stesso carattere; giacchè si coll'uno come coll'altro la legge intende colpire i presunti profitti che possono risultare dai civili contratti.

La Camera dunque non ne colpisca nessuno, oppure li colpisca tutti, od almeno cerchi di colpire quelli che sogliono essere i più proficui, quali sono le locazioni e le società. Io per me in questo sistema non veggio altro che l'arbitrio, arbitrio che non ha altro fondamento che nella forza. Io voterò contro la legge.

FARINA P. Non è mia intenzione di combattere in tutto l'opinione del preopinante; io sono d'accordo con esso lui che, quando si colpisce una certa specie di contratti, convenga colpirli tutti, ed infatti io fui della stessa opinione che

egli manifestò nel seno della Commissione, perchè non solo i contratti indicati nell'articolo adottato dalla Commissione, ma perchè tutti indistintamente i contratti fatti per iscrizioni private fossero colpiti del diritto di bollo proporzionale col quale si colpiscono i contratti nell'articolo specificato. Questo mi pare un principio di giustizia, senza del quale una classe di cittadini verrà ad essere facilmente più aggravata di un'altra. Vi sono dei contratti che si fanno per atto pubblico come per atto privato. Ora questi contratti mi pare che si possano sottoporre ad una tenue imposta percepita sul bollo della carta su cui si stipulano, tenendoli tutti in una tal quale proporzione col diritto, al pagamento del quale sarebbero assoggettati se si facessero per atto pubblico e venissero colpiti dall'insinuazione. Notisi di più che questo diritto si è di uno per mille, e riesce sempre infinitamente minore di quello che si percepisce stipulando il contratto per atto pubblico.

Consequentemente io appoggerò la mozione del deputato Pescatore, quando però egli non la faccia nel senso che ha indicato, ma semplicemente si limiti a dire che tutti i contratti che si fanno per iscrizioni private debbano essere colpiti dal diritto proporzionale che si è approvato per alcuni di essi.

JACQUEMOND GIUSEPPE, relatore. L'onorevole deputato Pescatore respinge il timbre proporzionale d'un franc par mille: 1° perchè que cet impôt pèse en réalité sur les débiteurs; 2° perchè que le Ministère, après avoir annoncé l'intention de frapper les capitaux, n'a cependant pas cru devoir adopter encore cette mesure, et que ce timbre proportionnel est un véritable impôt sur les capitaux; 3° perchè que ce droit se réfère plutôt à la loi sur l'insinuation qu'à la loi sur le timbre, et que, du moins, l'impôt de l'insinuation est volontaire. Aucune de ces objections n'est fondée. Il est vrai que cet impôt pèse sur les débiteurs, mais tous les impôts en général pèsent sur le consommateur. Il est juste que celui qui emprunte des capitaux, parce qu'il en a un emploi utile, paie les droits aussi bien lorsqu'il obtient de l'argent au moyen d'un acte sous seing-privé, que lorsque le créancier exige un acte authentique qui est bien autrement onéreux.

Il n'est pas vrai de dire que l'impôt de l'insinuation est facultatif; car, lorsque les parties ont fait un acte authentique, elles ne peuvent se soustraire au paiement de ces droits, et s'il s'agit d'une convention, où la loi exige l'acte authentique pour sa validité, les parties qui ont besoin de faire cet acte sont bien forcées d'acquiescer les droits d'insinuation.

Du reste, le principe des droits de timbre proportionnel ayant déjà été admis par la Chambre pour les obligations commerciales, la Chambre se mettrait en contradiction avec elle-même, si elle n'appliquait pas le même principe aux actes obligatoires non commerciaux qui se font par actes sous seing-privé.

S'il pouvait être le cas d'imposer les capitaux, il est certain qu'on n'excepterait pas ceux qui sont établis par des actes notariés; et cependant ils ont acquiescé des droits infiniment plus élevés que ceux qu'on propose sur les obligations par acte sous seing-privé; l'impôt du timbre proportionnel les place du moins dans une position analogue.

Enfin il ne faut pas oublier que l'impôt du timbre existe déjà pour ces actes en vertu de la loi de 1836, et que tout le travail de la Commission s'est borné à en modifier le tarif, de manière à mettre en harmonie le timbre proportionnel des obligations civiles avec celui que la Chambre a déjà admis pour les obligations commerciales.

Comme il a déjà répondu dans les séances précédentes à la troisième objection, et qu'il existe en réalité une très-grande différence entre les droits de timbre et ceux d'insinuation, je ne reviendrais pas sur les démonstrations qui ont déjà été faites. Il est d'autant moins le cas d'y revenir que la Chambre a déjà écarté la proposition de l'honorable député Pescatore tendant à faire renvoyer l'impôt proportionnel dont il s'agit à la loi sur l'insinuation.

On a fait une objection plus grave qui consiste à dire que tous les actes qui peuvent être faits sous seing-privé devraient être soumis au timbre proportionnel.

Telle n'a point été l'intention de la Commission, parce qu'elle a reconnu premièrement que cela entraînerait les plus graves inconvénients dans la pratique; secondement parce que cet article cesserait d'être en harmonie avec les dispositions déjà votées pour les effets de commerce. La Chambre a frappé d'un timbre proportionnel les obligations commerciales, mais elle n'a point étendu cet impôt aux autres actes commerciaux.

Il faut qu'un impôt soit clair, précis et d'une intelligence très-facile. Si l'on eût frappé d'un timbre proportionnel toutes les conventions civiles par acte sous seing-privé, les parties eussent été très-souvent dans un grand embarras pour savoir quelle était l'espèce de timbre dont elles devaient faire usage. Elles auraient été placées dans la nécessité d'aller consulter des avocats pour ne pas s'exposer à être prises en contravention. Vous voyez donc, messieurs, qu'un tel système n'est pas acceptable.

La Commission a imposé les actes les plus fréquents, les plus usuels, et l'impôt est indiqué de manière à frapper les sens et à ne fournir aucune matière aux difficultés.

Il était très-juste de ne pas comprendre les actes de sociétés commerciales, parce que le commerce est déjà atteint par la loi des patentes, ni ceux de locations de maisons, ou de biens ruraux, car l'impôt mobilier et l'impôt sur les immeubles atteignent déjà ces actes indirectement.

En conséquence, votre Commission a cru faire une chose très-sage et très-utile en se renfermant dans les limites qu'elle a tracées, lesquelles embrassent plus des trois quarts des actes qui peuvent se faire sous seing-privé. Son projet est d'une intelligence très-facile, et il ne laisse rien à désirer ni pour la clarté, ni pour la précision. J'insiste pour que la Chambre veuille adopter la rédaction de la Commission.

PRESIDENTE. Il deputato Farina proporrebbe il suo sottoemendamento in questo modo:

« L'obbligazione di pagare una somma eccedente le lire 500 dipendentemente a qualunque contratto fatto per iscrizione privata, » ecc., come nell'articolo nuovamente proposto dalla Commissione.

La parola è al deputato Pescatore.

PESCATORE. Il relatore ci ha detto che la Commissione, introducendo il diritto di bollo, nulla ha innovato, chè il diritto di bollo già è stabilito dalla vigente Legislazione. Io gli rispondo che ha innovato; le leggi attuali non stabiliscono altro diritto di bollo che quello fisso, ed il più generale è di centesimi 30. Sicuramente questo è un tributo, ed è ingiusto appunto perchè è fisso, perchè non proporzionale alle somme che colpisce, perchè, come già dissi altra volta, s'impiega un foglio di carta bollata da centesimi 30 per un contratto in cui si comprenda un valore di lire 100, come per un contratto il cui oggetto giunga al valore di lire 100,000.

Questo tributo è adunque sommamente ingiusto, è evidentemente contrario allo Statuto, perciò io ritengo che questo, come gli altri di simil natura, dovrebbero abrogarsi dal Par-

lamento; tuttavia l'ingiustizia può sembrare provvisoriamente tollerabile perchè è un tributo minimo. Ma la Commissione ha introdotto una innovazione; essa al tributo fisso, non proporzionale, contrario allo Statuto, ha aggiunto un tributo nuovo che in apparenza è proporzionale, ma che poi non lo è nemmeno esso, e che porta seco una differenza gravissima dal primo, in quanto che, essendo come il primo sproporzionale, è tuttavia assai più grave, perchè progressivo dell'uno per mille. Il nuovo tributo introdotto dalla Commissione è ingiusto, sproporzionale, anzi fa a rovescio di quello che intende e che dovrebbe intendere la Commissione. Con esso si intenderebbe di colpire il creditore; ora è dimostrato, è evidente, non è negato nemmeno dal relatore che questo tributo, invece di colpire il creditore, il capitalista, come intenderebbe la legge, colpisce il debitore. Lascia stare quello che ha e colpisce quel che non ha, e che è già costretto a soccombere per interessi ben sovente usurari in favore del creditore.

Il relatore ci ha detto che la Camera ha già sancito il principio, sottoponendo ad un tributo progressivo dell'uno per mille le obbligazioni commerciali.

Osserverò che le obbligazioni commerciali sono di loro natura bilaterali; nelle operazioni commerciali io non trovo il mutuante ed il mutuuario; ciascuno dei commercianti intende ad un profitto; poteva dunque credersi ragionevole l'imposta proporzionale sulle operazioni commerciali. Lo stesso non accade nelle obbligazioni civili per mutui; il mutuante è quello che guadagna, il mutuuario è quello che perde, perchè riceve il mutuo, forzato dalla necessità. Non è vero dunque che la Camera abbia già sancito il principio a cui si appoggia l'articolo che ora cade in discussione.

Il signor relatore ci ha fatto osservare che i capitali che si concedono a mutuo per atto pubblico già pagano un tributo, ed un tributo proporzionale sotto forma di diritto d'insinuazione; per questo io ho censurato anche i diritti d'insinuazione.

Io trovo che in questa parte, come in molte altre parti, anche i diritti d'insinuazione sono ingiustissimi, perchè essi sono sproporzionali, perchè generalmente colpiscono colui che perde e non colui che guadagna, e l'osservazione che il signor relatore ci ha fatta in quanto ai capitali che si concedono per atti pubblici a mutuo, io la faceva altra volta quanto ai diritti d'insinuazione che si pagano per la vendita degli stabili; la legge ha creduto di sollevare il venditore, forzato il più delle volte dalla necessità di vendere le cose sue, statuendo che il diritto d'insinuazione si pagasse dal compratore; ma è cosa sicura che il compratore, comperando volontariamente, perchè trova un'occasione vantaggiosa di comperare, a fronte della necessità in cui suole versare il venditore, trova anche il mezzo di rovesciare i diritti d'insinuazione sul povero venditore pagando la cosa a minor prezzo. Giustamente adunque ho censurate tutte le leggi sull'insinuazione, ho censurate anche tutte le altre leggi costituenti il sistema che il Ministero per far danaro vorrebbe estendere. Ma intanto non credo che il relatore possa con un'ingiustizia avvertita giustificare un'altra ingiustizia.

Ciò premesso, osservo che almeno il diritto d'insinuazione che si paga per gli atti pubblici è un tributo che ha l'apparenza di volontario; all'incontro il nuovo tributo che s'impone anche alle scritture private non l'ha, perchè la legge non richiede che i mutui, a qualunque somma ascendano, si facciano per istrumenti; qualunque mutuo si può fare per iscrizione privata; paga il diritto d'insinuazione colui che non si contenta della scrittura privata o vuole mutuare per

atto pubblico; ma, imponendo il diritto proporzionale anche nelle scritture private di mutui, si impone un tributo non più volontario, ma necessario.

Ricordo al signor relatore che le nostre leggi civili ricusano le prove testimoniali quando il valore di tutto il contratto eccede il valore di lire 500.

Vede dunque il signor relatore che il progetto colpisce di tributo i contratti in cui si deduce un valore di lire 500; per conseguenza il diritto sulle scritture private non è volontario, ma necessario; differenza tra i tributi già stabiliti dalle vigenti Legislazioni, ed i nuovi che si vorrebbero imporre.

Passando a rispondere alla seconda obiezione che muoveva al suo progetto, il relatore ammette la giustezza della mia critica; egli riconosce che per essere giusto, per non procedere arbitrariamente, per non procedere col solo argomento della forza e ciecamente, bisognerebbe imporre o nessun contratto o tutti; io ripeto ancora qui che bisognerebbe imporre i contratti che sogliono essere i più lucrosi, i quali sono i contratti di locazione e le società che si fanno precisamente collo scopo di ottenere un guadagno.

Ma cerca il relatore di svilupparsi dalle mie obiezioni colla ragione della necessità, con quella ragione che io aveva prevista.

Egli ha detto che, o bisognerebbe prescindere dall'imporre tributi, o metterli ingiusti, arbitrari, perchè gli altri contratti non dichiarano il valore od una somma, e quindi i contraenti si troverebbero nell'imbarazzo non sapendo che qualità di carta bollata impiegare.

Io osservo che se vi ha un ostacolo assoluto nel trovar modo di imporre un tributo che sia almeno prossimo alla giustizia è il caso di prescindere da questo tributo e di cercare i mezzi di procurare alle finanze i fondi di cui abbisognano con leggi più o meno giuste, o quanto meno che siano prossime alle giustizia.

Io non mi sentirei mai il coraggio di votare leggi nelle quali si riconosce che è assolutamente violato il principio della giustizia che sono leggi puramente arbitrarie, che sono leggi che non hanno altro fondamento che quello della forza di cui siamo investiti.

Io osservo ancora che non sussiste l'impossibilità pretesa dal relatore di trovar modo d'imporre generalmente tutti gli altri contratti; il modo lo poteva trovare a un dipresso nel sistema d'insinuazione che è in vigore attualmente.

La Legislazione in vigore stabilisce, a cagion d'esempio, che il diritto proporzionale di tre ottavi, se non erro, per cento sulle scritture di locazione sia calcolato sulla somma di tutti i fitti per tutta la durata che deve avere la locazione. Sarà una locazione di lire mille all'anno durativa per anni nove; eccovi una somma totale di lire nove mila; ecco una base fissa per imporre un diritto di bollo, e perchè nelle società civili noi non potremo, a cagion d'esempio, stabilire un diritto di bollo sulle somme risultanti dall'unione di due capitali conferiti nella società? Del resto io non m'incarico qui di fare una legge per la Commissione, dico che la Commissione o trova modo di imporre un diritto che sia più o meno consentaneo alla giustizia, o almeno che non sia in guerra aperta coi principii della giustizia, e allora la Camera lo potrà, se lo crede, adottare; io dichiaro sin d'ora che persisto nel voto contro la presente legge.

PRESIDENTE. La parola è al relatore.

JACQUEMOUD GIUSEPPE, relatore. L'honorable préopinant qui veut abolir tous les impôts et les remplacer par un impôt unique sur le revenu, part de ce principe pour critiquer tous les impôts établis actuellement. La Chambre a

déjà été appelée à se prononcer sur l'adoption de son système qui pêche dans sa base radicale, à raison de l'impossibilité d'assurer la perception régulière de la taxe et des injustices qui en seraient la conséquence. Ce système n'ayant pas été admis par la Chambre, il n'est plus le cas d'en recommencer la discussion. Il n'est pas exact de dire que tous ceux qui empruntent y sont contraints par la nécessité. Il est connu au contraire que, dans un pays où il se fait des affaires considérables, et où il y a de l'activité, ce sont les spéculateurs qui empruntent des capitaux pour les utiliser dans des entreprises, dans des acquisitions, dans des manufactures, et il serait tout à fait injuste de les exempter du droit de timbre, qui est d'ailleurs très-minime.

On ne peut se dispenser d'adopter, pour les obligations civiles, les mesures votées pour les obligations commerciales.

Il semble que l'honorable préopinante veuille considérer toutes les espèces d'actes sous seing-privé comme autant d'individus, et il en conclut qu'il est injuste de frapper les uns et de ne pas atteindre les autres; mais c'est une erreur. Il appartient au législateur de choisir la matière imposable, et il est le maître de ne pas l'étendre au-delà de certaines limites. Tous les citoyens profitent également de l'exemption d'impôts dont peuvent jouir certains actes.

Je crois avoir déjà démontré les graves inconvénients qu'on eût rencontrés dans la pratique, si l'on eût soumis indistinctement tous les actes sous seing-privé au timbre proportionnel; je crois avoir démontré également qu'il était équitable de ne pas frapper de ce droit les actes de société et les baux.

La Commission ne peut accepter aucun amendement à sa rédaction.

FARINA P. L'onorevole deputato Pescatore osservava che la tassa che si fa pagare al compratore va a ricadere generalmente sul venditore; in ciò egli ha pienamente ragione; ma la ragione che milita per questo caso milita anche per quello in cui si voglia colpire il mutuante a vece del mutuuario. Per i contratti passati questo non succederebbe perchè sono già fatti; ma sicuramente per i contratti avvenire chi dovrebbe pagare l'imposta sarebbe sempre quello che avrebbe bisogno del danaro. È cosa certa in economia che chi ha bisogno di una cosa, cioè il consumatore, per così dire, di una cosa, è quello che in ultima analisi viene sempre a pagare qualunque imposta gravita sulla medesima.

Ciò premesso, mi faccio ad osservare che l'idea da lui emessa di imporre i capitalisti si riduce sempre a difficoltare l'uso dei capitali a chi ne ha di bisogno.

È vero che la legge attuale colpisce necessariamente le contrattazioni, ma siccome le colpisce in parte minima, io non vedo perchè non si possa adottare questa legge, la quale dando un prodotto sufficiente si potrebbe poi tralasciare di imporre altri rami, che in difetto di questo saranno necessariamente imposti. Non posso però convenire nell'idea del signor relatore, il quale intende di stabilire in parte per le operazioni che si fanno colle lettere cambiali che vennero già imposte in un articolo precedente di questa legge e quelle che sono designate nell'articolo proposto dalla Commissione.

Il contratto di cambiali si può dire in commercio un contratto universale, perchè qualunque volta si faccia un'operazione fra commercianti in cui un pagamento si fa immediatamente si usa sempre del mezzo delle cambiali, mentre invece nella vita civile si ha una quantità di contratti che non si risolvono in semplici obbligazioni, e per citarne uno dei più

frequenti citerò il contratto di locazione, e non ostante quello che ha già osservato il signor relatore, io farò osservare che fra i contratti della vita civile il contratto di locazione, a termini dell'articolo da esso presentato, andrebbe esente necessariamente dal bollo proporzionale; quindi sostengo che se si mette questa imposta su un contratto non vi ha alcuna ragione per non metterla anche sugli altri, e perciò io credo che si debba adottare l'emendamento che in questo senso io ho proposto, perchè altrimenti non si saprebbe vedere qual base razionale abbia adottato la Commissione per colpire piuttosto uno che un altro dei contratti.

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento del deputato Farina, e domanderò se è appoggiato.

(È appoggiato.)

DI REVEL. Mi duole di non poter andar d'accordo coll'onorevole deputato Farina intorno all'emendamento che esso propone al progetto della Commissione; io prego la Camera ad avvertire alla differenza che passa tra la redazione nuovamente proposta dalla Commissione ed il testo primitivo della legge.

Nel testo primitivo si proponeva di sottoporre al diritto proporzionale di bollo le obbligazioni per somme o valori. La parola *valori* ha un'estensione assai più larga che non quella di *somme*. Nella nuova redazione non si tratta di colpire che le scritture private contenenti obbligazioni a pagar *somme* di danaro eccedenti le lire 500 per causa di mutui, di assestamento, di conti, ecc. Questa redazione è chiara; ognuno a cui occorra di impiegare questa carta da bollo si fa una idea netta della somma per cui si obbliga, sia per debito nuovo, sia dipendente da un assestamento di conti.

Ma se noi stendiamo ancora l'obbligo della carta bollata proporzionale a tutti gli atti che si possono fare sotto segno privato, noi comprendiamo tanti atti così incerti per la somma che portano, che le parti il più delle volte saranno anche nell'incertezza della natura della carta che debbono adoperare.

Si citò l'esempio di una locazione; ma in una locazione una parte del corrispettivo sarà sicuramente in una somma di danaro, ma vi saranno inoltre appendici, ossia somministrazioni o di cose, o di servizi, o di carreggi, in sostanza altri corrispettivi di cui nè il locatore, nè il locatario possano facilmente valutare in somma precisa di danaro onde sapere qual è la carta di bollo che debbono impiegare; dirò di più, queste locazioni possono essere di una durata più o meno lunga, possono essere risolte dopo un dato termine, possono essere progressive se non si stipula una disdetta; quindi quale è la base da cui l'individuo che ha di bisogno di questa carta bollata dovrà partire per avere norma nell'impiego della medesima?

Si dovranno cumulare i fitti di tutti gli anni in cui la locazione dovrà durare, oppure soltanto per il primo termine dopo del quale debba essere data la disdetta? Come fare per valutarne in danaro gli appendizzi che sono parte del prezzo della locazione?

Io temo che mentre vogliamo procurare al Governo un aumento di rendita su questo ramo non andiamo a mettere il pubblico in una grave incertezza, ed esporlo frequentemente al caso di essere, in buonissima fede, in contravvenzione.

Io ho parlato del contratto di locazione accennato dall'onorevole deputato Farina; ma vi sono tanti altri contratti di svariata natura, in cui l'appreziazione vera del valore può essere dubbia, può dar luogo ad incertezze.

Non entriamo in questa via; l'onorevole signor Farina

credo abbia fatto questa proposta in analogia di un sistema pressochè eguale che esiste in Lombardia, quello, cioè, di una tassa di bollo proporzionale al valore dell'oggetto per cui si stipula il contratto; ma noi sappiamo che in Lombardia non esiste il diritto d'insinuazione, che viene appunto rappresentato da questo diritto di bollo.

Ma dirò di più che la legge che regola l'applicazione di questo diritto è una legge così complicata, composta di tante e così infinite disposizioni, che se noi dovessimo entrare in questa via, converrebbe pure che entrassimo nella discussione parziale della natura dei vari atti che possono essere passibili all'impiego di questa carta; io credo in conseguenza che quando la redazione proposta esprime in termini abbastanza chiari, che si vuol colpire quei capitali che si collocano a mutuo, che sono dipendenti dal mutuo nato nell'atto del contratto, oppure dalle altre cause ivi espresse, in sostanza fruttanti interesse, io credo che abbiamo colpito la maggioranza dei casi e la maggioranza delle contrattazioni. Epperò senza voler continuare a discutere se in questa proposta sia osservata tutta quella proporzione matematica, alla quale alludeva il signor deputato Pescatore, e che io stimo in pratica inarrivabile, seppure si vuole realmente far leggi d'imposta, io penso che la Camera possa passar oltre ed accettare la proposta della Commissione, rincrescendomi di non potere aderire all'emendamento Farina.

FARINA P. Non replicherò che poche parole, e ciò semplicemente per osservare che si tratta d'accettare o di rifiutare un principio, il principio, cioè, d'estendere il bollo a tutti i contratti. Una volta che siasi accettato il principio è assai facile l'ovviare agl'inconvenienti cui alludeva l'onorevole deputato Di Revel, perchè è assai facile il prescrivere che in tutte le obbligazioni che non rappresentano una somma determinata si debba inserire una valutazione di corrispettivi, come si pratica appunto nei paesi ove è in vigore il sistema del bollo proporzionato alle somme, e come è anche in vigore da noi relativamente all'insinuazione. Del resto, io credo che questo sia l'unico sistema ragionevole e basato sulla idea di parità di condizione che deve esistere fra tutte le contrattazioni.

Osservo per ultimo che se si vuole adottare il principio da me sostenuto bisogna formolare un altro articolo, nel quale si dica come si debbano valutare le contrattazioni.

RICCI VINCENZO. La ragione precipua per cui l'articolo su cui cade la discussione fu redatto nel modo che vi è presentato si è quella che parve alla Commissione che, come la Camera aveva deliberato di assoggettare al diritto di bollo graduale le cambiali, sembrava altresì conveniente di sottoporre al diritto di bollo le obbligazioni di danaro che non hanno titolo meramente commerciale.

Occorre frequentemente che le persone non addette al commercio, i capitalisti, facciano prestiti di danaro non per mezzo di cambiali, ma bensì per semplici obbligazioni, e questo è il solo genere di contratti che si crederebbe di sottoporre al diritto graduale.

Sembrò poi conveniente di assoggettare a questo diritto soltanto le obbligazioni che ho ora accennate, perchè tutte le altre sono già colpite di pari o più forti diritti.

Diffatti ove s'imponesse simile tassa sulle locazioni, ciò riuscirebbe per esse un doppio onere, in quanto le locazioni, riguardo ai conduttori, saranno sottoposte ad un diritto piuttosto grave per mezzo della contribuzione mobiliare, riguardo ai proprietari saranno del pari soggette ad una tassa notevole mediante le riforme che probabilmente saranno adottate nella perequazione del censo dei fondi urbani.

Ove si volesse pertanto generalizzare nel modo che propone il deputato Farina, ne avverrebbe che la maggior parte, anzi pressochè la totalità dei contratti verrebbe assoggettata a duplici diritti, il che non pare conveniente. Gli è appunto per questo motivo che la Commissione stimò di sottoporre soltanto ad un diritto graduale questa specie di obbligazioni, che si possono chiamare, per così dire, cambiali civili, ossia obbligazioni di danaro.

Estendendo a tutti i contratti tale diritto si sovvertirebbe il pensiero della Commissione medesima.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del deputato Farina.

(Non è approvata.)

Pongo ai voti la redazione della Commissione.

BERTOLINI. Pregherei il signor relatore di dichiarare se colla locuzione il *prezzo degli oggetti*, esso abbia pure voluto comprendere il prezzo delle cose incorporali, la cessione, per esempio, di un credito. In caso affermativo, io pregherei la Camera di osservare che la locuzione non sarebbe esatta e che bisognerebbe esprimersi in altri termini, per esempio, il *prezzo di cose o di diritti*, ovvero semplicemente il *prezzo di cose*. Evidentemente la parola cessione di oggetti non comprende la cessione di diritti.

JACQUEMOUD GIUSEPPE, relatore. La Commission a entendu désigner par le mot *objet* tout ce qui a une valeur échangeable ou appréciable en argent, c'est-à-dire, les droits corporels et incorporels, les choses et les actions.

BERTOLINI. Allora io propongo di sostituire alle parole: *prezzo di oggetti*, le parole: *prezzo di cose o ragioni*.

PRESIDENTE. L'obbligazione di pagare somme comprende anche ragioni incorporali.

BERTOLINI. La cessione di un diritto qualunque portato da scrittura, o da semplice convenzione verbale, nel senso della Commissione, deve essere evidentemente colpita da questo diritto; ma se l'articolo si esprime colle accennate parole, la cessione di un credito non sarebbe compresa, legalmente parlando, nella espressione usata dalla Commissione. Imperocchè la parola *oggetti* non può significare che le cose le quali cadono sotto i sensi, e perciò non può significare un diritto, una obbligazione o verbale, o portata da scrittura.

PESCATORE. Nella vendita degli stabili generalmente il venditore suol passare quitanza al compratore, mediante il pagamento effettivo; ma la rimessione di una scrittura d'obbligazione, io domanderei al signor relatore se intende che anche per queste scritture di vendita di stabili, che è prezzo d'oggetti, sia imposto il diritto di bollo. In questo caso lo prego di osservare quanti tributi si accumulino primieramente, oltre che la locuzione non corrisponda all'idea, che il prezzo d'oggetti non comprenda il caso in cui l'oggetto sia di beni immobili. Io osservo che il compratore paga il diritto d'istrumento, il diritto d'insinuazione, e paga per lui, e noti che è del 3 per cento; se egli dovesse pagare ancora il diritto di bollo, io dico che questa legge sarebbe troppo onerosa.

JACQUEMOUD GIUSEPPE, relatore. L'honorable député Mantelli m'avait déjà fait la même objection que M. Pescatore. J'ai eu l'honneur de répondre que celui qui fait un billet sous seing-privé pour obtenir quittance dans un acte authentique, fera encore un bénéfice de quatre pour mille en faisant usage du papier au timbre proportionnel, et qu'il serait injuste de l'exhonerer de cette légère taxe; au moyen de ce billet, il évite les frais d'un acte notarié et des droits d'insinuation proportionnels sur les quittances.

Voci. Ai voti!

PRIMA TORNATA DEL 22 MAGGIO

PRESIDENTE. Il deputato Bertolini proporrebbe che invece di *prezzo d'oggetti* si dicesse *prezzo di cose o ragioni*.

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(È approvata.)

Pongo ai voti la prima parte della proposta della Commissione, così emendata:

« Le scritture private contenenti obbligazioni a pagare somme di danaro eccedenti lire 500 per causa di mutuo, prezzo di cose o ragioni, od assestamento di conti saranno estese sovra carta col bollo proporzionale di lire una per mille. La frazione di mille pagherà come pel mille intiero. »

(La Camera approva.)

Ora viene la seconda parte:

« Qualora tali scritture si facciano in più originali, il bollo proporzionale non sarà pagato che per uno di essi, purchè si

dichiari sugli altri originali, stesi su carta col bollo ordinario, quale sia il detentore di quello che porta il bollo proporzionale.

« L'articolo 58 del regio editto 5 marzo 1836 è applicabile al sottoscrittore che viene indicato nelle scritture come detentore del titolo redatto sulla carta munita del bollo proporzionale, il quale in caso di non presentazione dovrà pagare il diritto proporzionale e la multa prefissa. »

(La Camera approva.)

Ora pongo ai voti l'articolo intiero.

(La Camera approva l'intiero articolo.)

Voci. A domani!

PRESIDENTE. L'ordine del giorno per questa sera alle ore otto porta la discussione della proposta di legge Demarshi per la limitazione degli stipendi e delle pensioni.

La seduta è levata alle ore 5.